

Valeria Braidì

Il governo della città nella seconda metà del Trecento

[A stampa in *Gli statuti del comune di Bologna degli anni 1352, 1357; 1376-1389 (Libri I-III)*, a cura di V. Braidì, Bologna 2002, pp. IX-XLI © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

La signoria viscontea fu esercitata su Bologna tra il 1350 e il 1360 e si articolò nel dominio dell'arcivescovo Giovanni Visconti - dall'acquisto della città fino alla sua morte (ottobre 1350-ottobre 1354) -, del nipote Matteo (ottobre 1354-aprile 1355), succeduto allo zio per pochi mesi e in quella di Giovanni da Oleggio, capitano generale dell'arcivescovo, da alcuni ritenuto suo figlio naturale, che governò Bologna fino a ch  essa fu ceduta alla S. Sede e fu governata dal legato pontificio cardinale Egidio Albornoz, a partire dall'aprile del 1360. Dieci anni di governo visconteo segnarono il passaggio del comune di Bologna alla prima signoria forestiera, dopo il governo del legato, cardinale Bertrando del Poggetto (1327-1334)¹ e la signoria cittadina dei Pepoli (la protosignoria di Romeo; quella di suo figlio Taddeo: 1335-47; e dei nipoti Giacomo e Giovanni: 1348-1350)². Durante quel decennio vennero elaborate due redazioni degli statuti comunali, rispettivamente durante il dominio di Giovanni Visconti e di Giovanni da Oleggio³.

1. La signoria di Giovanni Visconti su Bologna (1350-1354).

Mentre Taddeo Pepoli, signore della città, aveva voluto essere riconosciuto quale *generalis et perpetuus conservator et gubernator populi Bononie*, Giovanni Visconti non esit  a nominarsi da subito *dominus generalis*, signore della citt ⁴. Nella posta discussa nel consiglio del popolo che ne approv  la nomina, risulta che abbia agito affin  si votasse in modo che, alla sua morte, gli succedessero nella signoria i nipoti Galeazzo, Bernab  e Matteo, figli di suo fratello Stefano. Da subito una vera e propria signoria ereditaria, votata dai Bolognesi prostrati da lunghi anni di guerre, pestilenze, carestie; fave bianche accompagnate, secondo la cronaca *Villola*, da un

¹ Sulla legazione di Bertrando, fondamentale   lo studio di L. CIACCIO, *Il cardinale legato Bertrando del Poggetto in Bologna (1327-1334)*, in AMR, s. III, 23 (1905), pp. 85-196; 456-537. Sulla sua politica fiscale, cfr. I. MATASSONI, "Piangere miseria". *Le motivazioni dei bolognesi per impietosire gli ufficiali addetti all'estimo del 1329*, in AMR, n. s. vol. XLVI (1995), pp. 413-427; A.I. PINI, *Dalla fiscalit  comunale alla fiscalit  signorile: l'estimo di Bologna del 1329*, in AMR n. s. vol. XLVI (1995), pp. 343-371; P. PIRILLO, *La provvigione istitutiva dell'estimo bolognese di Bertrando del Poggetto (1329)*, in AMR n. s. vol. XLVI (1995), pp. 373-412.

Quando il comune bolognese decise di consegnare il governo della citt  a Bertrando del Poggetto lo proclam  *dominus* della citt , ma non si pu  parlare in questo caso di una vera e propria signoria: egli rimaneva pur sempre il legato pontificio, e pertanto il conferimento della *dominatio* su Bologna non costituiva una deroga dai propri doveri istituzionali, quanto semmai il riconoscimento del suo potere e prestigio personale quale rappresentante della Chiesa. Cfr. A. VASINA, *Bologna nello Stato della Chiesa: autorit  papale, clero locale, comune e Studio fra XIII e XIV secolo*, in *Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna dal XII al XV secolo*, Atti del 2° Convegno (Bologna, 20-21 maggio 1988), a cura di O. Capitani, Bologna 1990, pp. 125-150, alle pp. 128-9.

² Per quanto riguarda l'ascesa politica della famiglia Pepoli, cfr. M. GIANANTE, *Patrimonio familiare e potere nel periodo tardo-comunale. Il progetto signorile di Romeo Pepoli banchiere bolognese (1250 c.-1322)*, (Fonti e saggi di storia regionale - Quaderni del Dipartimento di Paleografia e Medievistica dell'Universit  di Bologna n. 1), Bologna 1991; ID., *Romeo Pepoli. Patrimonio e potere a Bologna fra Comune e Signoria*, in "Quaderni medievali", 53 (giugno 2002), pp. 87-112. Su Taddeo Pepoli, cfr. N. RODOLICO, *Dal comune alla Signoria. Saggio sul governo di Taddeo Pepoli in Bologna*, Bologna 1898; G. ORLANDELLI, *La supplica a Taddeo Pepoli*, Bologna 1962; G. ANTONIOLI, *Conservator pacis et iusticie. La signoria di Taddeo Pepoli a Bologna (1337-1347)*, tesi di dottorato, Universit  degli Studi di Bologna, a. a. 1999-2000.

³ Per quanto riguarda la dominazione viscontea a Bologna sono sempre consultabili con profitto i seguenti contributi: L. FRATI, *Documenti per la storia del governo visconteo in Bologna nel secolo XIV*, in "Archivio Storico Lombardo", s. II, 6 (1889), pp. 525-580; A. SORBELLI, *Le Croniche bolognesi del sec. XIV*, Bologna 1900; ID., *La signoria di Giovanni Visconti a Bologna e le sue relazioni con la Toscana*, Bologna 1902 (rist. anast. Forni 1976); L. SIGHINOLFI, *La signoria di Giovanni da Oleggio in Bologna (1355-60)*, Bologna 1905. Per la storia istituzionale in questo periodo, un'ottima sintesi   costituita da G. TAMBA, *I documenti del governo bolognese (1116-1512)*, in "Quaderni culturali bolognesi", II, n. 6, 1978, alle pp. 16-17. Cfr. inoltre R. DONDARINI, *La perdita dell'autonomia: la Chiesa e i Visconti (1327-1375)*, in *Atlante storico di Bologna*: vol. III, R. DONDARINI - C. DE ANGELIS, *Da una crisi all'altra (secc. XIV-XVII)*, Bologna 1997, pp. 23-32; IDEM, *Bologna medievale nella storia delle citt *, Bologna 2000, pp. 267-271.

⁴ SORBELLI, *La signoria cit.*, p. 182.

accorato: “Non vogliamo essere venduti”, esausto consenso, dato per poter sopravvivere in pace⁵. Il 25 ottobre 1350, il giorno seguente la votazione del popolo, Galeazzo Visconti “accretò” la signoria su Bologna a nome dello zio e si insediò nel Palazzo del Comune.

I primi atti dell'arcivescovo milanese furono diretti a rassicurare la popolazione con l'offerta di pace interna e sicurezza economica. Nel novembre 1350 egli richiamò in patria tutti i banditi e i fuoriusciti da Bologna, affidando a otto *probi viri* eletti dagli anziani e consoli il compito di redigerne un elenco; ordinò che tutti i cittadini deponessero le armi; inviò in città due zecchieri milanesi, i fratelli Maffiolo e Lorenzino de' Frotti, per provvedere al conio di nuova moneta argentea, di cui a Bologna si avvertiva il bisogno, ottenendo contemporaneamente il risultato di vedere ulteriormente riconosciuta in questo modo la sua signoria e di sostituire il proprio nome a quello dei Pepoli⁶. E ancora: il 13 dicembre dello stesso anno, il consiglio degli anziani e consoli, convocato dal vicario generale del signore e dal nuovo podestà, il milanese Gaspare Visconti, accogliendo la supplica di alcuni cittadini bolognesi, decretò che nessuno potesse essere incarcerato per debiti; che chi lo era stato in precedenza fosse liberato; che fino all'Epifania non potessero essere giudicate cause per debiti, termine che pochi giorni dopo venne prorogato a tempo indeterminato, fino a quando, cioè, il conte di Romagna - quell'Astorgio di Durfort nipote di papa Clemente VI, che da mesi effettuava scorrerie in tutto il contado bolognese - non si fosse ritirato⁷. Tutti interventi che non potevano che incontrare il favore dei Bolognesi e che dovettero fare loro sperare nell'avvento di un periodo meno travagliato per la loro città: speranza destinata ad essere presto delusa.

È interessante notare come l'arcivescovo agì già in quei primi frangenti, attenendosi al *modus operandi* che caratterizzò tutto il periodo in cui rimase al potere. Paradigmatica è la questione della nuova moneta. Dal 1° novembre 1350 il suo vicario in città fu Stefano Tettozi di Brescia, nominato *vicarius domini generalis*; a lui raccomandò con una lettera i due zecchieri e affidò l'incarico di sottoporre all'attenzione del consiglio degli anziani la posta relativa al conio della nuova moneta d'argento. La posta venne approvata e si decise di nominare otto *sapientes* per quartiere; radunatisi con gli anziani stessi il 16 novembre, essi affidarono a questi ultimi il compito di scegliere alcuni esperti dalle società dei mercanti, dei cambiatori e degli orefici, affinché collaborassero con gli zecchieri milanesi e portassero a compimento tutte le operazioni relative alla coniazione della nuova moneta; il 21 novembre vennero firmati i patti tra il comune e il vicario dell'arcivescovo e i fratelli Frotti, e in tale occasione i rappresentanti delle tre corporazioni citate si riservarono il diritto di presenziare e sorvegliare la battitura della nuova moneta⁸. In questo caso Giovanni Visconti assecondò una necessità della cittadinanza che coincideva con i propri interessi: inviò gli artigiani da lui scelti per soddisfarla, fece proporre la questione nel consiglio degli anziani dal suo rappresentante in città e permise ai Bolognesi di controllare che tutto si svolgesse correttamente. Tutto andò secondo quanto previsto e la moneta venne coniata nei due anni successivi.

⁵ *Corpus chronicorum Bononiensium*, a cura di A. Sorbelli, in RIS, II ed., XVIII, vol. II-II, Città di Castello 1938, cronaca Villola, pp. 609-10: “[1350]. Domenega di xxiiii d'otovofo dà la signoria della città de Bologna a miser l'arceveschovo de Milano et a' soi nevudi in lo consiglio del povollo. Ver è ch'i nostri signuri miser Iacomo e miser Zoane si gle l'aveano za dada; no se poseva dire alla volta, ma tutavia qui del consiglio al dare delle fave ci cridono: “Nui no volemo eser vendudi”. Grandissimo tosego n'avè la gente imperzò ch'i de soa mano la voleano dare, e gran blaxemo n'avè gli signuri e malvoienca da tuti gli citadini soi, plu anchora da' so amixi che dai altri. Fo tignudo ch'i fesseno una grandenissima viltà in per zo che isi aveano una gran parte in Bologna: e molto gli disse vero lo povollo in la preza de miser Zoanne e doppo”. I priori e gli anziani proposero che, poiché i Pepoli non erano più in grado di amministrare Bologna, se ne affidasse la signoria a Giovanni Visconti affinché i cittadini “*valeant liberari et in statu tranquillu reduci et debite reformari pro bono civitatis et comitatus*”. ASBo, Comune Governo, n. 276, *Riformagioni e Provvigioni*, serie cartacea III-1, cc. 1r-2r, pubblicata in SORBELLI, *Le Croniche* cit., doc. VII, p. 324.

⁶ SORBELLI, *La signoria* cit., pp. 182-184.

⁷ *Ibidem*, p. 243, ove, per errore, il provvedimento è riferito al 3 ottobre: in *Appendice*, doc. LXXXVIII, pp. 461-462, è datato correttamente al 3 dicembre 1350. Si tratta del documento conservato presso ASBo, Comune Governo, n. 276, *Riformagioni e Provvigioni*, serie cartacea III-1, cc. 28r-v.

⁸ Cfr. ASBo, Comune Governo, n. 276, *Riformagioni e Provvigioni*, serie cartacea III-1, cc. 7r-8v, 10v, 15v, 16r-18v. Le istruzioni in volgare, relative alla battitura della moneta, sono pubblicate in FRATI, *Documenti* cit., pp. 559-564.

Da subito il nuovo signore poté giovare di due nuove figure di ufficiali, da lui direttamente controllati, che pose al vertice delle magistrature comunali: il *capitaneus et locumtenens domini generalis*, che fu sempre un suo parente - dall'ottobre 1350 alla fine dell'anno suo nipote Galeazzo, dal gennaio all'aprile 1351 l'altro nipote, Bernabò, e dal 14 aprile dello stesso anno Giovanni da Oleggio, ritenuto suo figlio naturale, che venne sostituito, nel corso delle sue spedizioni militari in Toscana, dal milanese marchese Uberto Pallavicino - e il *vicarius domini generalis*, scelto tra i suoi fedelissimi. A ricoprire questo incarico fu dapprima, come si è detto, il bresciano Stefanino Tettozi, dall'ottobre del 1350 all'aprile 1351, poi il parmense Guglielmo *de Meletulo*, fino agli inizi di settembre del 1351, e infine di nuovo il fido Stefanino Tettozi⁹. Due ufficiali dotati di prerogative molto ampie, loro concesse direttamente dal signore: al capitano, che disponeva, in sua assenza, della stessa autorità di Giovanni Visconti, spettava la direzione politica e militare della città e del contado¹⁰; il vicario presiedeva tutte le adunanze del consiglio degli anziani e consoli e del consiglio dei quattrocento, e si occupava della gestione amministrativo-finanziaria e di quella giudiziaria, costituendo, in tema di giustizia, la prima autorità a Bologna dopo il signore, in quanto chi veniva condannato da lui poteva appellarsi solamente a Giovanni Visconti¹¹.

Il signore si arrogò il diritto di nominare il magistrato tradizionalmente ai vertici del comune: il podestà. Ellesse a tale carica un suo parente, il milanese Gasparino Visconti, che prese possesso dell'ufficio che gli assicurava ampi poteri il 25 ottobre 1350: aveva l'autorità di inquisire, relativamente ai reati penali, seguendo procedimenti sommari, di condannare a suo arbitrio, dopo aver sentito il parere dei giudici e di sottoporre a tortura gli accusati; il suo giudizio era inappellabile. Non è chiaro, allo stato degli studi, quale fosse il rapporto tra il vicario e il podestà in tema di giustizia; ma è certo che entrambi potevano agire con ampia discrezionalità, tanto che nella lettera di incarico del podestà si afferma che egli poteva procedere nelle cause criminali senza tenere conto di disposizioni statutarie eventualmente contrarie all'*honor* del signore. Si noti, infine, che il podestà doveva - ultimo tra i compiti elencati, ma estremamente significativo e chiarificatore del rapporto dominante/dominata -, inviare ogni sei mesi una veste adatta a essere donata ai buffoni della corte viscontea¹².

⁹ SORBELLI, *La signoria* cit., pp. 187-189.

¹⁰ I suoi poteri sono esplicitati da Giovanni Visconti nella lettera di accompagnamento a Giovanni da Oleggio, suo capitano a Bologna dall'aprile del 1351. Gli venne concessa "*omnem auctoritatem, licentiam, facultatem, bayliam et omnimodam potestatem quam nos haberemus et obtineremus ibidem et quam haberemus et teneremus et exercere possemus si in dicta civitate et ipsius episcopatu, territorio et districtu essemus. Et propterea mandamus universis et singulis presentes litteras inspecturis [...] quatinus dicto domino Iohanni circa ipsius capitaneatus officium in omnibus que duxerit imponenda tamquam nobis fideliter pareant et atendant, abituri rata et grata quecumque in dicto capitaneatus officio duxerit facienda et ipsius processus sententias, condemnationes et banna executioni mandabimus ac faciemus inviolabiliter observari*". SORBELLI, *Le Croniche* cit., doc. X, p. 332; SORBELLI, *La signoria* cit., pp. 187-188.

¹¹ Le competenze del vicario sono esplicitate dall'arcivescovo in una lettera del settembre del 1351, in occasione della conferma di Stefanino Tettozi quale vicario: "*Vicarius possit vel valeat quascumque questiones de quibus cognoscit conoscere et esaminare, terminare et definire per se et absque consilio alicuius sapientis summarie et de plano et sine strepitu et figura iudicii*". Ci si poteva appellare alle sue sentenze solo presso il signore; il vicario doveva firmare tutte le bollette del comune, aveva a sua disposizione dal capitano del signore 25 fanti e quattro cavalli e riceveva il cospicuo salario di 500 fiorini d'oro al mese, senza alcuna ritenuta di gabella. Aveva anche una propria *familia*, composta da un cuoco, due donzelli e due paggi. ASBo, Comune Governo n. 277, *Riformagioni e provvigioni* serie cartacea III-10, cc. 36r-37v, al 6 settembre 1351. SORBELLI, *La signoria* cit., pp. 188-189.

¹² ASBo, Comune Governo n. 276, *Riformagioni e provvigioni* serie cartacea III-1, cc. 6r-v, ottobre 1350: "*Concedentes etiam eidem potestati nostro et cuilibet eius iudici ad malleficia deputato auctoritatem et bayliam inquirendi et procedendi summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii et extra ordinem et abbreviandi et prorogandi quoslibet terminos puniendi et condemnandi ad eius liberum arbitrium quoscumque et contra quoscumque de quibuscumque maleficiis, criminibus et delictis prout honori nostro et bono statu dicte nostre civitatis viderit convenire. Et quod eosdem possit ipse potestas et eius iudices malleficiorum quilibet per se ipsos inculpato tormentis quibuscumque subicere, indicio vel indicis vel presumptionibus precedentibus, vel non, prout honori nostro viderit convenire. Et quod ab aliqua eius condemnatione criminali lata per eum de consilio iudicum suorum non possit appellari, nec etiam querelari, et hoc non obstantibus aliquibus statutis, iuribus comunibus, nec etiam municipalibus, que premissis, vel alicui premissorum in aliquo obviarent.*

Comittentes eidem in predictis et circa predicta totaliter vires nostras, ipsumque in predictis et circa predicta in nostrum locum ponentes, statuentes, ordinantes et decernentes quod predicta omnia et singula valeant et teneant et ea volumus inviolabiliter observari, non obstantibus aliquibus iuribus, statutis, provigionibus et reformationibus

Capitano luogotenente del signore, vicario del signore e podestà: nelle loro mani si concentrava il potere a Bologna. Essi risultano nominati direttamente da Giovanni Visconti tra i suoi congiunti e gli uomini a lui più fedeli, che rispondevano direttamente a lui. I vertici del governo erano dunque tenuti saldamente nelle sue mani, ma vi è di più: la maggior parte delle cariche di secondo piano vennero affidate a elementi milanesi e lombardi graditi all'arcivescovo, che abusò della possibilità di assegnare cariche lucrose a spese del reggimento comunale bolognese, spesso fissando d'ufficio il salario *ad personam*, per ricompensare i propri fedeli per i servizi a lui resi. A titolo di esempio ricordiamo i nomi di alcuni magistrati che ricorrono nelle carte delle riformazioni bolognesi nei primi mesi della signoria viscontea: il 13 novembre 1350 Galeazzo Visconti nominò il lombardo Nino Peppi soprastante delle acque e dei ponti, col salario di 10 fiorini al mese; il 19 novembre 1350 Lambertino di mastro Pellegrino da Asti era il *magister lignaminis* del comune; il 2 dicembre dello stesso anno il milanese Guglielmo Bozzardo era conduttore dei dazi dei mulini; nel febbraio del 1351 un altro milanese, il *magister* Rampone, fu incaricato di sorvegliare e dirigere i lavori pubblici del comune; il 2 luglio del 1351 erano ufficiali alla custodia delle porte della città il bresciano Facchino, il milanese Giovannello e il lombardo Giovanni da Lodi¹³.

Formalmente questi ufficiali venivano nominati dal Visconti con una lettera al vicario o al podestà, esautorando completamente il consiglio degli anziani e il consiglio dei quattromila, all'interno del quale si sarebbe dovuto procedere all'elezione *ad brevia*. Tali lettere venivano trascritte nei registri delle riformazioni del comune, come se fossero state frutto di decisioni collettive. Ricordiamo, a titolo di esempio, che il 14 ottobre 1351 Bartolomeo Bonvicini venne nominato ufficiale al controllo delle strade e dei ponti, Niccolò Veronesi notaio del vicario del podestà e Francesco Lanfranchi notaio della camera degli atti del comune; il 20 gennaio 1352 Pietrino Ottobelli di Alessandria fu nominato podestà di Nonantola; il 4 gennaio 1353 Domenico Francesco della Lana e Francesco Fantuzzi vennero nominati raziocinatori e sindaci dell'aver del comune; il 7 maggio dello stesso anno il milanese Giacomolo da Portobonello divenne ufficiale delle vigne e dei chiusi; l'11 giugno 1353 due milanesi, Belloccio da Lampugnano e Simone da Clusiano, furono nominati ufficiali addetti alla custodia della città, col salario mensile di 24 fiorini a testa¹⁴.

Questo abuso di potere venne subito avvertito dai Bolognesi, che tentarono di correre ai ripari, non tanto, o non solo, perché queste nomine dirette svuotavano di potere gli ufficiali designati tradizionalmente nelle elezioni *ad brevia* - sistema di elezione che consisteva nel sorteggiare all'interno del consiglio del popolo un numero più ristretto di membri, che avrebbero poi proceduto direttamente all'elezione, abbinando così al principio democratico della maggioranza quello del sorteggio, considerato nel medioevo una sorta di giudizio divino - da sempre espressione del governo popolare, ma soprattutto perché esse sottraevano ai cittadini una delle poche risorse rimaste dopo le pestilenze, le carestie e le guerre che avevano strangolato la città¹⁵: la possibilità di

dicti nostri comunis factis et fiendis in posterum. Quibus omnibus et singulis in quantum alicui predictorum obviarent ex certa sciencia derogamus et ea iritamus et annullamus, etiam si talia essent quod de eis oporteret mentionem facere specialem. Salva semper et reservata nobis omnimoda plenaria potestate et baylia in predictis et circa predicta et in aliquo non diminuta.

Prohibentes insuper dicto potestati nostro uxorem suam ducere, tenere seu habere in dicta civitate nostra Bononie et districtu toto tempore dicti regiminis durante. Volumus etiam quod dictus potestas noster quibuslibet sex mensibus teneatur mittere nobis robam unam decentem nostris bufonibus concedendam”.

¹³ ASBo, Comune Governo n. 276, *Riformazioni e provvigioni*, serie cartacea III-1, cc. 9v-10r, 14v, 27r; III-3, c. 5v; III-8, c. 35r.

¹⁴ ASBo, Comune Governo n. 277, *Riformazioni e provvigioni* serie cartacea III-11, c. 9r; ibidem, n. 278, *Riformazioni e provvigioni* serie cartacea III-14, c. 34r; ibidem, n. 280, *Riformazioni e provvigioni*, serie cartacea III-25, c. 17v e c. 105v; SORBELLI, *La signoria* cit., pp. 191-193, *Appendice*, doc. LXI, p. 406.

¹⁵ Non si dimentichi che da anni perduravano a Bologna difficoltà di approvvigionamento, causate da guerre e carestie: già nel 1347 Taddeo Pepoli avevano dovuto fronteggiare l'aggravarsi della situazione importando grano dalla Sicilia e calmierando i prezzi. Poco dopo la peste nera, che stava invadendo tutta Europa, nel giro di tre anni determinò un calo del 35% della popolazione bolognese. Cfr. A.I. PINI- R. GRECI, *Una fonte per la demografia storica medievale: le “venticinquine” bolognesi (1247-1404)*, in “Rassegna degli archivi di Stato”, XXXVI (1976), pp. 337-417, ora in A.I. PINI, *Città medievali e demografia storica. Bologna, Romagna, Italia (secc. XIII-XV)*, Bologna 1996 (Biblioteca di storia urbana medievale n. 10), a p. 84; L. DEL PANTA, *La ricomparsa della peste e la depressione demografica del tardo Medioevo*, in *Morire di Peste: testimonianze antiche e interpretazioni moderne della “peste nera” del 1348*, a cura di O. Capitani, Bologna 1995, pp. 67-97.

ricoprire cariche pubbliche ben remunerate. L'opposizione interna non tardò ad arrivare: il 14 dicembre 1350, nemmeno due mesi dopo l'instaurazione della signoria, gli anziani e consoli stabilirono di mandare *ad brevia* tutte le cariche nel consiglio dei quattromila, poiché nessuno poteva legittimamente ricoprirle senza l'approvazione di quel consiglio¹⁶.

Al momento Giovanni Visconti parve ignorare la questione. Un mese dopo, in una lettera inviata al podestà e agli anziani del comune (gennaio 1351) e, come al solito, inserita nel registro delle riformazioni, egli ordinò che non fossero più denominati *domini averis* i funzionari addetti all'amministrazione dei beni comunali, ma venissero indicati come *racionatores comunis*, in quanto il loro compito doveva essere esclusivamente quello di tenere conto di tutte le entrate e le uscite del comune, annotandole diligentemente. Dovevano insomma essere dei ragionieri, non certo degli ufficiali dotati di discrezionalità o libertà di intervento; e infatti l'arcivescovo precisò subito dopo che gli incarichi legati alla riscossione di gabelle, di pedaggi sulle mercanzie e di tasse sul sale - tutto ciò che poteva portare a commettere frodi e a incamerare ingenti somme di denaro, in quanto si trattava certo delle fonti di entrata più cospicue per un comune -, non potevano essere posti *ad brevia*, ma dovevano essere affidati a ufficiali da lui o a nome suo direttamente nominati¹⁷. *Nolumus... sic iubemus et mandamus*: si manifesta evidente la volontà del signore, che nomina direttamente i magistrati fra i propri fedeli e indirettamente, ma recisamente, risponde al moto d'orgoglio municipalistico proveniente dagli anziani e consoli.

Nei mesi successivi l'azione di governo di Giovanni Visconti si spostò sul piano più strettamente economico: al momento dell'abbandono da parte del conte di Romagna, il già ricordato Astorgio di Durfort, del contado bolognese, diventò prioritario rimpinguare le esauste casse del comune e riparare i danni arrecati dalla guerra. In una lettera inviata dall'arcivescovo a Bologna e inserita nelle riformazioni nell'aprile 1351, in risposta a una comunicazione degli anziani, che gli avevano inviato l'elenco di tutte le entrate della città, egli ordinò che: i dazi sulle *barraterie* e sulle *viles mulieres* (sui banchi da gioco e sui bordelli) andassero ad accrescere le entrate della città; i dazi sul vino, le gabelle pagate per le merci in entrata dalle porte cittadine e per la macinazione delle biade nei mulini fossero nuovamente poste all'incanto al maggior prezzo possibile (prima di far entrare in vigore tale provvedimento gli anziani dovevano sottoporlo alla sua attenzione, in modo che lo potesse approvare e trasmetterne i contenuti ai suoi ufficiali); tutti i privilegi concessi dai Pepoli ai "fumanti" del contado bolognese venissero annullati; l'ufficiale preposto alla custodia delle vigne venisse destituito e le sue attribuzioni passassero a uno dei notai del podestà, di nomina signorile; si ricavassero almeno 16.000 lire dal dazio del sale¹⁸.

La situazione economica era precaria: i comuni del contado a nord e a est della città - soprattutto Medicina, Castel San Pietro e Budrio, devastate dagli eserciti pontifici - non erano certo in grado di pagare le tasse e si rivolsero al reggimento comunale per ottenerne l'esenzione. Mentre si combatteva ancora a Imola e Conselice, si aprì un altro fronte di guerra in Toscana, contro Firenze: le ottime relazioni intercorse tra Bologna e la repubblica fiorentina nella prima metà del Trecento erano state cancellate dall'acquisto della città da parte dei Visconti, di cui si paventava l'espansione

¹⁶ ASBo, Comune Governo n. 276, *Riformazioni e provvigioni*, serie cartacea III-1, c. 39r: "*providerunt, statuerunt et firmaverunt quod omnia officia comunis Bononie, que ex forma statutorum comunis Bononie mitti debent ad brevia in consilio quatuor millium civitatis predictae, mittantur ad brevia in dicto consilio secundum formam statutorum et ordinamentum civitatis predictae. Et quod nula persona civis vel forensis posit, audeat vel presumat exercere vel operari aliquod officium ex predictis quod aliquis habuerit vel ad quod aliquis electus fuerit in dicto consilio quatuor millium nisi prout permittitur ex forma dictorum statutorum*".

¹⁷ ASBo, Comune Governo n. 276, *Riformazioni e provvigioni*, serie cartacea III-2, c. 14r, 25 gennaio 1351, pubblicato in SORBELLI, *La signoria cit., Appendice*, doc. LX, pp. 405-406: "*Nostre intencionis est et volumus quod in civitate nostre Bononie non sit aliquis officialis qui apelletur nec appellari possit dominus averis nec quis ipso titulo uti possit, ymo intendimus et volumus quod illi qui constituebantur officiales in tali titulo de ceptero appelentur racionatores comunis Bononie et quod ipsorum officium sit tale, videlicet quod videre possint et debeant raciones comunis Bononie dilligenter et quod scribant introytus et expensas omnes comunis. Ac eciam ponant in ordine omnes bollitas factas et de ceptero faciendas, nec ad aliqua allia se extendant. Nolumus insuper quod illa officia que pertinent ad gabellam seu pedagium merchadancie et salis, in quibus aliqua fraus comiti possit sint data nec potuerint dari ad brevia, sed volumus quod illi tales officiales legales et ydonei sint constituti et constituentur per nos vel nomine nostro, et sic iubemus et mandamus*".

¹⁸ SORBELLI, *La signoria cit.*, p. 244; *Appendice*, doc. LXXXIX, pp. 463-464.

oltre gli Appennini. La rottura della tregua armata tra Firenze e i Visconti si verificò nel luglio 1351: il papa non volle partecipare alla lega toscana antiviscontea, per poter firmare la pace con l'arcivescovo; nel frattempo Giovanni da Oleggio conduceva il suo esercito in Toscana, obbligando Bologna a fornirgli le vettovaglie e causando così una grave carestia nell'estate del 1351¹⁹.

In questi difficili frangenti politico-economici, il 2 giugno 1351 si pose per la prima volta la questione della redazione di nuovi statuti, ma per il momento non se ne fece nulla, probabilmente proprio a causa dell'incalzare degli eventi bellici²⁰. Il 22 settembre, quasi un anno dopo l'inizio della signoria dell'arcivescovo milanese, fu il vicario generale, Guglielmo *de Meletulo*, a portare all'attenzione del consiglio degli anziani del comune e al vicario del podestà la posta relativa alla redazione di nuovi statuti cittadini. Egli sostenne che anche gli statuti necessitavano di una revisione, soprattutto considerando il nuovo dominio e il nuovo regime della città, la riconciliazione dei cittadini e tutti i nuovi fatti intervenuti; il buono e pacifico stato di Bologna andava ora di pari passo al consolidamento del potere di Giovanni Visconti e dei suoi nipoti Matteo, Bernabò e Galeazzo. Uno degli anziani, Giovanni Devoti, propose che si approvasse la redazione di nuovi statuti e che la decisione fosse portata all'attenzione del consiglio dei quattrocento e del popolo della città; una votazione segreta degli anziani, con 13 voti favorevoli e uno solo contrario, approvò la decisione²¹.

L'iniziativa di procedere ad una revisione statutaria pare dunque provenire direttamente dal signore che, come si è visto, si serviva del suo vicario per porre all'attenzione del consiglio degli anziani e far votare le questioni che gli stavano a cuore. Non avendo ancora ricevuto dal papa la ratifica del suo potere sulla città - ottenne infatti il vicariato pontificio su Bologna da Clemente VI pochi mesi più tardi, il 28 aprile 1352, Giovanni Visconti volle suggellare il suo dominio proprio con nuovi statuti. Essi si inseriscono a pieno titolo nell'intensa azione legislativa che si compì nelle terre soggette ai Visconti in poco più di un secolo, analizzata, in diversi contributi, da Claudia Storti Storchi. La studiosa ha recentemente sottolineato come lo stato visconteo si sia configurato, tra il 1333 e il 1395 - cioè tra l'inizio del *dominatus generalis* dei Visconti, in seguito alla sconfitta

¹⁹ Per quanto riguarda la gravissime difficoltà economiche di Bologna e del suo contado durante la signoria di Giovanni Visconti si veda *ibidem*, pp. 242-284.

²⁰ ASBo, Comune governo n. 277, *Riformagioni e provvigioni*, serie cartacea III-7, c. 3v, 2 giugno 1351, podestà Bernardo Anguissola di Piacenza, vicario generale Guglielmo *de Melletulo*: "*Cum hoc sit quod statuta et ordinamenta comunis Bononie reformatione indigeant, consideratis novo dominio et regimine civitatis Bononie atque reconciliatione et integratione civium ipsius et aliis multis conditionibus, modis et casibus ocurentibus in ipsa civitate, quod igitur placeat pro bono regimine civitatis predictae et corroborationem et confirmationem dominii et boni status reverendisimi patris et excelsi domini nostri domini Iohannis Vicecomitis Dei gratia dignissimi archiepiscopi sancte mediolanensis ecclesie et magnificorum nepotum suorum doinorum Maffei, Bernabovis et Galleassi super predictis et quolibet predictorum et eorum ocaxione specialiter et generaliter consullere, providere, ordinare et firmare*".

Nella votazione segreta, tutti e quattordici gli anziani diedero il loro voto favorevole: si trattava di Alberto Garzoni, Vandolino Vandì, Matteo di Nicola *de Spilli*, Calorio da Castagnolo per porta Pìera; Bitino *de Marçaloliis*, Bernardino di Giovanni Lapi, Zaccaria Munaroli e *Dexollus* da Anzola per porta Stiera; Dondino Tranchedi, Michele di Giovanni *Sclasse*, Ugherio Carani e Sabadino *Acharixi* drappiere per porta Procola; Vandino di Benno Beccadelli, Tommaso di Marsiglio Ansaldo, Cosa di Bombologna e Nicola di frate Domenico Paltrinieri per porta Ravegnana.

²¹ ASBo, Comune Governo n. 277, *Riformagioni e provvigioni*, serie cartacea III-10, cc. 28v-29r: "*Cum hoc sit quod statuta et ordinamenta comunis Bononie reformatione indigeant, consideratis novo dominio et regimine civitatis Bononie atque reconciliatione et integratione civium ipsius et aliis multis conditionibus, modis et caxibus ocurentibus in ipsa civitate; quid igitur placet pro bono regimine civitatis predictae et corroboratione et confirmatione dominii et boni status reverendisimi patris et excelsi domini nostri domini Iohannis Vicecomitis Dei gratia dignissimi archiepiscopi sancte mediolanensis ecclesie et magnificorum nepotum suorum dominorum Mafei, Bernabovis et Galeacii super predictis et quolibet predictorum et eorum ocaxione specialiter et generaliter consulere, providere, ordinare et firmare et ut premisorum efectis modo debito et salubriter providere*". Si noti che anche qui, come nell'atto di nomina a signore di Giovanni Visconti, viene sottolineato il principio dell'ereditarietà della signoria.

ASBo, Comune Governo n. 277, *Riformagioni e provvigioni*, serie cartacea III-10, c. 2r, anziani del settembre 1351: per il quartiere di porta San Pietro: Bertoluccio Mangiavacche, Domenico di Giacomo Isolani, Tommaso Magnani *mercator*, Bondo di Martino *Allessii mercator*; per il quartiere di porta Ravennate: Bitino di Tommaso Beccadelli, Tommaso di Ugolino Papazzoni, Filippo di Guglielmo Parasacchi, Pietro di Ugolino cartolaio, della cappella di San Biagio; per il quartiere di porta Stiera: Giacomo di Minarello da Argelato, Giacomo di Giacomo Boattieri, Giacomino di frate Pietro Angeleli, Francesco di Bettuccio *de Chanitullo*; per il quartiere di porta S. Procolo, Giovanni di Matteo Devoti, Rodolfo di Guido Pizolpassi, Tommaso di Rolando Belvisi, Nicola di Egidio da Sabbuino.

di Giovanni re di Boemia e del legato apostolico Bertrando del Poggetto a opera dei signori italiani costituiti in lega contro di lui, e la concessione ai Visconti del titolo ducale -, come un'unione personale di città e terre, sottoposte a un regime sostanzialmente assolutistico e accentratore, intenzionato a smussare le differenze tra i diritti locali e a uniformare tra loro gli *iura propria*²². In tale opera legislativa i Visconti non ebbero esitazioni nel proclamarsi titolari della *potestas legis condendae* e subordinarono programmaticamente la validità e l'efficacia dello *ius proprium* al loro *arbitrium*.

“È indubbio però - osserva la studiosa - che, nonostante una tale subordinazione gerarchica alla legislazione signorile, per tutto il Trecento, il *corpus statutorum* delle singole città conservò un ruolo “centrale” nell'ambito del sistema delle fonti del diritto locale”²³. Tanto è vero che all'interno degli statuti veniva per lo più inserita la norma, corrispondente all'atto di dedizione, nella quale si riconosceva formalmente la supremazia del signore. Per quanto riguarda l'arcivescovo Giovanni, nella prima rubrica del I libro degli statuti del 1352, relativa all'elezione del podestà di Bologna, si legge che il suo diritto a esercitare i pieni poteri sulla città appena acquisita si fonda per l'appunto sull'autorità degli statuti: “*quod ellectio domini potestatis civitatis Bononie, cum fieri debuerit, fiat de eo et eis, de quo vel quibus disposuerit vel ordinaverit reverendissimus in Christo pater et dominus, dominus noster prefatus. Et omnia que fient per eum ex nunc facta esse intelligantur auctoritate presentis statuti*”²⁴.

Si noti inoltre che il primo statutario citato nel proemio degli statuti del 1352 è il *legum doctor* Pietro Lambertini, che fu vicario dei Visconti e membro della loro *curia* fin dal 1345; un'ulteriore prova del fatto che il testo fu fortemente voluto e controllato nella sua genesi dall'arcivescovo²⁵.

Mentre ancora gli statuari attendevano alla compilazione - la redazione venne effettuata tra la fine di settembre del 1351 e la fine dell'agosto dell'anno successivo - si intrecciò una nutrita corrispondenza tra il signore e il reggimento della città, riguardante l'assetto istituzionale del comune. Le magistrature diventarono oggetto della contrattazione tra le due parti, nella quale l'arcivescovo ebbe facilmente la meglio.

Fondamentali appaiono in questo senso alcuni dei diciotto capitoli presentati al signore a Milano e da lui esaminati all'inizio del novembre 1351²⁶. Gli anziani e consoli chiesero, in tale occasione, che tutti gli uffici che di solito si mettevano *ad brevia*, e che ora risultavano essere stati concessi per grazia del signore, fossero revocati e di nuovo assegnati secondo la consuetudine, soprattutto per quanto riguardava le *podesterie de banderia*, cioè i podestà del contado; che fossero eletti a cadenza semestrale i raziocinatori, con due notai alle loro dipendenze, per elencare e controllare entrate e uscite del comune; che fosse eliminato l'ufficiale alle vigne e si procedesse al suo sindacato; che fosse eletto il nuovo consiglio dei quattromila; che in tale consiglio fossero posti

²² C. STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda in età viscontea*, in AA.VV., *Legislazione e società nell'Italia medievale*, Bordighera 1990, pp. 71-102; EAD., *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulia Vismara*, Milano 1996, pp. 47-187; EAD., *Signori e potestas condendi statuta*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel basso Medioevo*, Atti del convegno di Ferrara (5-7 ottobre 2000), in corso di stampa. Gli statuti cittadini di età viscontea sono inoltre al centro della riflessione di F. LEVEROTTI, *Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco*, in *Signori, regimi signorili*, cit., e, relativamente alla situazione reggiana, di A. GAMBERINI, *Reggio viscontea e i suoi statuti tardo-trecenteschi*, in *Signori, regimi signorili*, cit.

²³ STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda* cit., p. 87.

²⁴ Si veda p. 5, rr. 13-17 di questa edizione.

²⁵ È noto che i Visconti furono assistiti da consiglieri fin dall'epoca di Azzone. Come ricorda P. AZARIO, *Chronicon de gestis principum Vicecomitum ad anno MCCL usque ad annum MCCCLXII*, in RIS, t. XVI, Mediolani 1730, f. 397, in particolare Luchino e l'arcivescovo Giovanni “*curias prodigaliter tenebant*”. Pietro Lambertini è ricordato come vicario generale di Giovanni e Luchino il 31 maggio 1345 nel ms. Mi. Ambr. A 102 inf., nr. 37, f. 61r-62v. Cfr. STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda* cit., p. 94, n. 106.

Il legame tra Pietro Lambertini e Giovanni Visconti è testimoniato anche da un mandato di pagamento registrato in ASBo, Comune Governo n. 280, *Riformagioni e provvigioni*, serie cartacea III-24, c. 80r: si pagano a Pietro Lambertini 32 lire di bolognini, che deve avere dal comune di Bologna per l'affitto di alcune sue case, poste *intra citadelam*, affittate da due anni a Bernardo Anguissola, un tempo podestà di Bologna e dalla sua *familia*, e poi al suo successore e al suo seguito.

²⁶ ASBo, Comune Governo n. 277, *Riformagioni e provvigioni*, serie cartacea III-12, cc. 16r-19r, pubblicato da SORBELLI, *La signoria* cit., *Appendice*, doc. LXII, pp. 406-412.

“*omnia brevia que consueta sunt ire ad dictum consilium tempore quo civitas Bononie recta erat per populum et comune Bononie secundum formam statutorum comunis Bononie*”; che fosse ben definita la giurisdizione di tale consiglio; che tutti gli ufficiali della città e del contado, al termine del loro mandato, fossero sottoposti a sindacato come richiedevano gli statuti cittadini.

È evidente che si trattava di richieste anacronistiche: si chiedeva a un signore di comportarsi come al tempo in cui Bologna era retta dal “popolo”, secondo ciò che prevedevano gli statuti del 1335; come dire che allora non era più così. Quasi scontate le risposte di Giovanni Visconti, che acconsentì a tutte le richieste meno importanti, ma si dimostrò inflessibile sulle questioni più scottanti: rifiutò di far mettere *ad brevia* le podesterie *de bandiera*, perché, a suo dire, non era conveniente che un bolognese avesse certi poteri in città o nel distretto da cui proveniva, e di eliminare i vicari e gli ufficiali del contado da lui scelti, ma accettò di porvi le altre magistrature; dichiarò che il consiglio dei quattromila avesse “*bayliam illam quam habet totum comune Bononie, salvis sempre in omnibus ordinandis per eos mandatis nostris*”²⁷. Infatti a fine mese, quando gli venne sottoposta la lista degli ufficiali eletti *ad brevia*, approvò solo alcuni dei designati, mutandone altri a suo piacimento²⁸.

Soprattutto rimase sordo alla richiesta di astenersi dal nominare molti ufficiali tra i suoi fedeli per ringraziarli dei servizi resi; a questo capitolo egli rispose piuttosto ambiguamente, chiedendo che gli fossero notificati gli incarichi assegnati con questo criterio, per poter provvedere in merito secondo quanto conveniva al suo interesse²⁹. E ancora, quando, in questi stessi diciotto capitoli, gli anziani avanzarono alcune proposte per ridurre le spese, e si chiese, tra le altre cose, all’arcivescovo il permesso di trattenere 14 denari per ogni lira di stipendio pagata a tutti gli ufficiali del comune bolognese, la risposta fu sintomatica. Il permesso fu concesso, ma con la vistosa eccezione degli stipendi pagati al capitano e al vicario del signore, al podestà, agli ufficiali delle bollette e a quelli preposti alla custodia della città, agli stipendiari che componevano l’esercito: tutti coloro che venivano sistematicamente nominati da lui ed erano quindi maggiormente tutelati.

Abbiamo accennato al fatto che si cominciò a parlare del rinnovo del consiglio dei quattromila nel novembre 1351, ma si dovette attendere il maggio successivo perché si approdasse a qualcosa di concreto. Su mandato di Giovanni da Oleggio e del podestà piacentino Bernardo Anguissola, il vicario generale riunì il consiglio degli anziani e consoli e i sapienti da loro scelti; si decise di revocare il precedente consiglio dei quattromila e di eleggerne uno nuovo. Fu deciso che ogni cittadino bolognese che pagava le tasse potesse far parte di tale consiglio, purché versasse alle

²⁷ ASBo, Comune Governo n. 277, *Riformagioni e provvigioni*, serie cartacea III-12, c. 18r.

²⁸ ASBo, Comune Governo n. 278, *Riformagioni e provvigioni*, serie cartacea III-13, c. 4v, lettera di Giovanni Visconti, indirizzata al suo vicario e agli anziani e consoli, del 28 novembre 1351.

²⁹ Questo capitolo mi sembra fondamentale per comprendere il nocciolo dello scontro istituzionale che si stava svolgendo e la volontà del signore. SORBELLI, *La signoria* cit., pp. 408-9: “*Item cum omnes graciae quibus collatae sunt aliqua officia consueta dari ad brevia revocentur et reducuntur ad numerum consuetum secundum formam statutorum comunis Bononie et mittantur ad brevia more solito. Et specialiter potestarie de banderia more solito mittantur ad brevia et cum iurisdictione eis attributa ex forma statutorum comunis Bononie, et omnes alie potestarie, vicariatibus officia et officiales comitatus Bononie capsentur, exceptis capitaneis constitutis ad custodiam castrorum qui nullam iurisdictionem habent nec possint de aliquo se intromittere ultra de custodia castrorum nec aliquam expensam facere sine speciali provisione domini vicarii et anzianorum pro tempore existentium et eorum salarium per ipsum dominum vicarium et anzianos, alium consilium ipsorum inutile reperiretur, quod multum gravat animos hominum civitatis Bononie. Et placet eis quod talia per gratiam non concedantur, cum ex hoc invidia oritur maxima inter homines civitatis Bononie. Et etiam placeat domino revocare aliquas gratias concessas de aliquibus officiis in Bononia.*

Respondemus quod declarent que officia de gratia data sunt, et quibus, et postea providebimus prout videbimus convenire honori nostro.

Ad secundam partem loquentem de potestariis banderiarum mittendis ad brevia etc. respondemus quod non est conveniens aliquem civem in civitate vel districtu unde est horiundus iurisdictionem talem habere, et ideo talia officia nolumus de ceptero ad brevia debere mitti.

Ad terciam partem loquentem de potestariis et vicariatibus capsandis etc. respondemus quod non placet nobis.

Ad quartam partem loquentem quod capitanei castrorum non habeant aliquam iurisdictionem nec possint aliquas expensas facere sed solum intendunt eorum officiis etc. respondemus quod placet.

casse del comune 20 soldi; il consiglio si sarebbe insediato il 1° gennaio successivo e avrebbe avuto durata quadriennale, “*sine aliqua allia solutione pecunie*”³⁰.

Siamo certi del fatto che i Bolognesi lessero tale concessione - se non subito, sicuramente a posteriori - non certo come un segno di autonomia, seppur parzialmente riconquistata, ma come un ulteriore onere imposto dal signore. In una lettera inviata a Giovanni Visconti nel giugno del 1353 essi elencarono con amarezza tutte le imposizioni che avevano dovuto sopportare, ripercorrendo anche le motivazioni che li avevano portati a scegliere la via della signoria: schiacciati dalla peste, dalla guerra e dalla mancanza di giustizia; speravano di guarire da tali mali sotto un giusto dominio, ma erano stati sopraffatti da una nuova valanga di obblighi e imposizioni³¹. Erano stati imposti nuovi dazi, mai applicati prima a Bologna; erano stati aumentati oltre ogni decenza quelli previsti; si erano dovuti sostenere oneri pesantissimi, quali il mantenimento dell'esercito visconteo inviato a Conselice e in Toscana; ma soprattutto, per quanto più ci riguarda da vicino, e cioè l'aspetto istituzionale, i cittadini erano stati costretti a pagare 20 soldi a testa per entrare nel consiglio dei quattromila, “*etiam qui nolebant esse de dicto consilio. Considerantes quod brevia bona que consueverunt micti ad sortes in dicto consillio de ipso consillio sunt exempta, de quibus multi cives alimentabant se et ipsorum familias; sed ex ipsis officiis partim vendantur ad incantum et aliqua conceduntur de gratia speciali per ipsum dominum nostrum. Allia vero et meliora officia sunt sublata in quibus multi cives non habentes aliud ministerium sperabant; inter que sunt potestarie districtus Bononie, quorum loco sunt vicarii forenses et cum magnis salariis qui prorsus sunt utiles et hominibus comitatus et districtus sumptuosi et plurimum onerosi*”³². Entrare a far parte del consiglio dei quattromila, che tradizionalmente rappresentava la città (ormai il consiglio si radunava solo quando era necessario acclamare un nuovo signore, e durante la signoria dell'arcivescovo fu riunito solo il 24 ottobre 1350, per approvarne l'elezione, e l'11 ottobre 1354, per sancire il passaggio della signoria a suo nipote Matteo) era divenuto un pesante obbligo per i cittadini, che oltre a dover pagare vedevano sfumare la possibilità di ottenere incarichi remunerativi. Si noti che tra le lamentele degli ambasciatori bolognesi ancora una volta veniva sottolineata l'eliminazione dei podestà del contado, cui erano subentrati i vicari forestieri, fedeli del signore ricompensati con ingenti stipendi, verso cui traspariva l'odio della popolazione.

L'arcivescovo Giovanni Visconti era infatti intervenuto pesantemente sulle disposizioni riguardanti l'elezione degli ufficiali nel consiglio dei quattromila fin dal giugno 1352, mentre ancora gli statuari stavano provvedendo alla redazione dei nuovi statuti. Gli anziani e consoli, riuniti dal vicario del signore Stefanino Tettozi, su suo mandato avevano stabilito che non fossero più messi ai brevi tutti i nunzi del comune, tutti gli ufficiali “al divieto” del contado, quelli preposti alle porte della città, tutti gli uffici dei dazi e quelli spettanti all'ufficio del “sigillino” e delle mercanzie; il campanaro del comune e gli ufficiali preposti al canale di Reno e a quello di Fiacalcollo, il campanaro che suonava l'ora e “*omnia officia cuiuscumque conditionis, tam civitatis quam comitatus Bononie, consueta ire ad brevia pro temporibus retroactis ex quibus dapnum vel incommodum aliquod consilliarius ellectus ad brevia vel elligendus pati posset aliquo modo mitti non debeant ad brevia set potius sint cassa*”. Risibile la motivazione della decisione: si volevano risparmiare danni e incomodi ai consiglieri, dal momento che molti erano stati gravemente danneggiati nel passato. In questo modo si lasciavano solamente, e anzi si aumentavano, alcuni incarichi notarili da attribuirsi all'interno del consiglio: sedici notai ogni semestre per il disco del podestà e del Leone; otto notai per il disco dell'Aquila; quattro per la

³⁰ Cfr. SORBELLI, *La signoria* cit., pp. 200-201; *Appendice*, doc. LXIV, pp. 415-426.

³¹ L'intero documento è pubblicato *Ibidem*, *Appendice*, doc. LVIII, pp. 398-402. A p. 399: “[...] *dominium civitatis et districtus Bononie traditum fuit dicto domino nostro, cives et districtuales ipsius qui tum propter defectum iusticie, tum propter pestilenciam mortalitatis preterite, tum etiam propter discrimina guerre comitis Romandiole que districtum ipsius civitatis incendiis, homidiciis et dampnationibus incredibiliter deformavit, ad paupertatem maximam sunt deducti, sperabant sub iusto dominio et statu pacifico de tantis ipsorum infirmitatibus convalescere. Set videntes onera et gravamina importabilia a tempore dicti sui domini citra continuatis temporibus multiplicare et augmentari, et eisdem per officiales et familiares prefati domini seu de ipsorum mandato et compulsione inponi, sunt in maxima angustia constituti*”.

³² SORBELLI, *La signoria* cit., pp. 401-402.

camera degli atti; quaranta per l'ufficio del memoriali; quattro giudici e quattro notai più del consueto per l'ufficio degli appelli, affinché tutti potessero ricorrervi con maggiori garanzie di equità. Infine si stabiliva che nessun notaio potesse esercitare più di un ufficio ordinario l'anno³³.

Ma ritorniamo ai nostri statuti. Dal proemio risulta che gli statuari li compilarono in base all'autorità loro concessa da Giovanni da Oleggio, luogotenente dell'arcivescovo, dal podestà in carica, dal vicario generale dell'arcivescovo e dal consiglio degli anziani di Bologna. Vi concorsero cinque *legum doctores*: il già citato filovisconteo Pietro Lambertini, Giacomo Tederisi, Garriete da Zappolino, Giacomo dei Bovi e Mino Azzoguidi, a garanzia di un ottimo livello di tecnicismo giuridico. Il testo non reca alcuna addizione posteriore e pare che tutte le norme siano state rese note contemporaneamente. Vennero redatte tra la fine di settembre del 1351 e la fine dell'agosto dell'anno successivo, come risulta da una lettera dell'arcivescovo, datata 7 settembre 1352, in cui egli ne approva il testo e ordina che siano pagati i compilatori³⁴. Gli statuti furono portati a Milano da uno degli statuari, Garriete da Zappolino, insieme ad altri capitoli redatti dagli anziani e consoli. La loro approvazione fu subordinata a due condizioni: l'arcivescovo si riservava il diritto di modificarli, interpretarli e rifarli secondo la sua volontà; ordinava inoltre che al termine dello statuto relativo al giuramento del podestà e al termine degli statuti stessi fosse inserita una clausola, secondo la quale tutto ciò che riguardava l'operato del podestà e tutto quanto era contenuto nel volume fosse subordinato al suo beneplacito³⁵.

Contestualmente Garriete da Zappolino espone gli altri capitoli inviati dagli anziani e consoli. Oltre a richieste che in realtà tali non erano, in quanto si trattava di ovvie ratifiche, come l'approvazione degli statuti, la costituzione del nuovo consiglio dei quattrocento, nominato dal suo capitano, dal suo vicario e dal podestà, e del nuovo consiglio degli anziani, con le prerogative loro concesse dagli statuti stessi; si chiedeva, per il bene della città, di recuperare alcuni crediti del comune di Bologna nei confronti di Parma, Reggio e Modena; di provvedere al rifornimento di vettovaglie di tutto il territorio bolognese; di inviare un ambasciatore a Venezia a chiedere il permesso di soprassedere ai patti stretti con i Ferraresi, in modo che i Bolognesi potessero procurarsi il sale da Cervia e farne passare attraverso il distretto di Argenta³⁶. L'arcivescovo accondiscese a ogni richiesta, tranne che

³³ ASBo, Comune Governo n. 279, *Riformagioni e provvigioni*, serie cartacea III-19, c. 15r, 1352 giugno 11, provvigione relativa al consiglio dei quattromila. A c. 15v sono riportati i nomi dei sapienti eletti dagli anziani e consoli per decretare quali uffici dovessero essere messi ai brevi nel nuovo consiglio dei quattromila: per il quartiere di San Pietro: Bartolomeo da Sant'Alberto, Giacomo di Ugliolo Bentivoglio, Munso Sabadini; per il quartiere di San Procolo: Domenico Mascaroni, Enrico Torelli, Marino di Paolo di Aldrovandino; per il quartiere di Porta Stiera: Zaccaria di Enrichetto, Lambertino Bottrigari, Berto Roici; per il quartiere di Porta Ravennate: Gozzadino Buvalelli, Pietro de Vivario, Francesco del fu Mondino di Franco. A cc. 16r-17v è riportato il testo della provvigione, che fu votata con 22 voti favorevoli e 3 contrari; è parzialmente pubblicata da SORBELLI, *La signoria* cit., *Appendice*, doc. LXIII, pp. 412-415.

³⁴ ASBo, Comune Governo n. 279, *Riformagioni e provvigioni*, serie cartacea III-23, c. 18r, lettera di Giovanni Visconti, che sollecita il pagamento degli statuari, indirizzata al capitano e luogotenente, al podestà e al suo vicario: "*Receptis literis a dominis Petro de Lanbertinis, Bonifacio de Carbonensibus et ab aliis statuta comunis nostri Bononie de novo condendis, a nobis petentibus quod eisdem satisfieri faciamus de ipsorum labore, mandamus vobis quod omnibus et singulis statuta preffata facientibus et compilantibus satisfacere faciatis de ipsorum labore et mercede prout de iure et honore nostro videritis et credideritis convenire, quia dignus est merçeriaris mercede sua. Datum Melegnani die septimo septembris [1352]*". A c. 19v, al 26 ottobre 1352, vi è il mandato di pagamento agli statuari.

³⁵ ASBo, Comune Governo n. 279, *Riformagioni e provvigioni*, serie cartacea III-22, cc. 10v-11r: "*ipsa statuta de novo facta approbamus, ratificamus et confirmamus, salva semper et integre reservata potestate, autoritate, arbitrio et baylia adendi, minuendi, corrigendi, mutandi, interpretandi et de novo faciendi ad nostri beneplacitum et liberam volluntatem, atque vobis mandamus quod ipsa statuta publicari faciatis pro ut de iure credideritis convenire et ipsa de cetero inviolabiliter observari; vollumus autem et mandamus quod in ipsis statutis, scilicet ad finem statuti loquentis de sacramento domini potestatis, adantur ista verba, scilicet: Et predicta omnia et singula intelligantur et locum habeant et plus et minus ad beneplacitum et volluntatem magnifici domini nostri. Et ad finem statutorum predictorum dictam nostram adiconem et aprobationem inseri faciatis*".

³⁶ ASBo, Comune Governo n. 279, *Riformagioni e provvigioni*, serie cartacea III-22, c. 12r, pubblicata da SORBELLI, *La signoria* cit., *Appendice*, doc. LXIX, pp. 430-434, alle pp. 432-32: "*Item quod, cum statuta et ordinamenta essent in civitate vestra Bononie parçiallitates multas continentia et quibusdam vero bene composita et ordinata, vixum fuerit vestri çivitatis Bononie ipsa in melius reformare et ea sub vestro vocabulo et dominio complere, cumque ipsa statuta sint reformata et sub vestro vocabulo et dominio compillata per doctores, iudices, procuratore set officialles ad predicta deputatos in ipsis statutis nominato set descriptos, que statuta vestra dominazioni presencialiter*

a quella relativa alla riscossione dei debiti, sostenendo che non vi era più alcun diritto - si trattava di prestiti effettuati nel 1333 -, senza ulteriori documenti, alla riscossione³⁷.

Questo contrattare con i sudditi bolognesi aveva irritato Giovanni Visconti, costretto a ricevere spesso richieste articolate in numerosi capitoli e stanco di doverne approvare almeno alcuni. Per evitare questo inconveniente, il 12 ottobre 1352 proibì al comune di inviargli degli ambasciatori senza prima avere ricevuto da lui il permesso di farlo³⁸. Alla fine dello stesso mese entrarono in vigore gli statuti da lui voluti; sappiamo che l'anno successivo gli anziani nominarono quattro sapienti (Garriete da Zappolino, Mino Azzoguidi, Leone Leoni e Paolo Gusberti) per riesaminarli, insieme al vicario generale del Visconti, ma è certo che non furono modificati³⁹. Essi rimangono a testimoniare, insieme alle riformazioni coeve - in cui sono trascritte, come abbiamo ricordato, le lettere inviate da Giovanni Visconti ai suoi ufficiali -, le trasformazioni istituzionali imposte dal primo signore forestiero a Bologna e costituiscono la base su cui pochi anni dopo Giovanni da Oleggio costruì anche la sua signoria.

Spesso disattesi dallo stesso Visconti, gli statuti costituirono uno strumento docile alla volontà del signore: regolarmente ignorate, ad esempio, furono le norme relative alla durata delle cariche. Giovanni, oltre a nominare direttamente ufficiali a lui fedeli, allo scadere del mandato previsto dagli statuti li riconfermava. Così il vicario Stefanino Tettozi e il podestà Ottorino Burri, suo consanguineo da parte della madre Bonaccorsa de' Burri, furono confermati almeno tre volte consecutivamente⁴⁰. Anche in questo caso non mancarono le proteste degli anziani, che nel maggio del 1353 rivolsero una supplica all'arcivescovo, chiedendogli "*quod dignaretur iniungere domino potestati et quibuscumque officialibus comunis Bononie precisam observantiam statutorum iam per ipsius paternitatem approbatorum, tempus quod regiminis cuiuslibet potestatis sex mensium spatium excedere*". Giovanni Visconti rispose seccamente che, in merito a tale questione, avrebbe dato al nuovo podestà gli ordini che avrebbe giudicato convenienti⁴¹.

Allo stesso modo furono ignorate, o meglio persero molto del loro significato originale, le norme relative al sindacato degli ufficiali. Nel nuovo quadro politico non c'era spazio per il controllo dell'operato degli ufficiali comunali da parte del reggimento del comune: l'essenziale era che fosse fatta la volontà del signore. Così quando, al termine del 1351, prima ancora della redazione degli statuti, gli anziani supplicarono Giovanni di voler rispettare tale antica consuetudine, la loro richiesta cadde nel vuoto⁴². Solamente due anni dopo egli istituì la carica di sindaco generale,

destinantur, per prefatum dominum Garietem suplicatur ut dignemini ipsa inspici et examinari facere, ut si quid ipsis adendi, detrahendi, reformandi et de novo fiendi dominationi vestre videbitur, fiant prout duxeritis ordinandum, ipsaque statuta postea confirmare, aprobare et publicare prout vestre dominationi benigne videbitur convenire". R.. Placet cum aditione facta per dominum Raynerium.

³⁷ SORBELLI, *La signoria* cit., sostiene a p. 251 che tale richiesta non venne appoggiata in quanto la riscossione di quei debiti non coincideva con l'interesse del signore. La questione avrebbe richiesto l'invio di ambasciatori a riscuotere le somme dovute: un dispendio di tempo, denaro ed energie che non venne giudicato abbastanza produttivo dall'arcivescovo.

³⁸ ASBo, Comune Governo n. 279, *Riformazioni e provvigioni*, serie cartacea III- 23, c. 14r, lettera indirizzata da Giovanni Visconti a Giovanni Visconti da Oleggio e a Bernardo Anguissola, podestà di Bologna: "*Mandamus vobis quatenus nullum ambaxiatorem pro comunis nostro ad nos mictatis nisi prius a nobis ex inde habita licentia speciali, sub pena cuilibet vestrum capitani et potestatis florenorum quinqueginta et cuilibet vestrum sapientis florenorum decem, et totidem cuilibet venienti nostre camere solvendorum, quam quidem penam, si contrafactum fuerit, exigi procul dubio faciemus. Datum Mediolani die .xii. octobris [1352]*".

³⁹ La pubblicazione degli statuti è contenuta in ASBo, Comune Governo n. 279, *Riformazioni e provvigioni*, serie cartacea III- 23, cc. 23v-24r.

⁴⁰ Giovanni Visconti confermò la podesteria al Burri per un altro semestre con una lettera del 5 febbraio 1354, per poi riconfermarlo il 13 giugno successivo. ASBo, Comune Governo n. 281, *Riformazioni e provvigioni*, serie cartacea III- 27, c. 179r e 184r.

⁴¹ Questi capitoli, proposti dai Bolognesi e da Giovanni rimandati in città con le risposte il 24 maggio 1353, sono pubblicati in FRATI, *Documenti*, p. 566-573 e in C. SANTORO, *La politica finanziaria dei Visconti*, 3 voll., Milano-Gessate 1976-1983, vol. I, pp. 81-83. Tra l'altro gli anziani lamentavano l'eccessivo proliferare delle cariche assegnate dal signore, che gravavano sul bilancio comunale, e denunciavano l'arroganza dei ufficiali del comune, che agivano arbitrariamente.

⁴² I Bolognesi chiesero "*quod omnes officiales civitatis Bononie et comitatus eiusdem debeant stare ad sindacatum et sindacari debeant secundum modum et formam statutorum comunis Bononie*", cfr. SORBELLI, *La signoria* cit., p. 207.

affidandola a un suo uomo di fiducia, Niccolò d'Arezzo, “*qui iudicare debeat omnes nostros potestates, rectores atque officiales cuiuscumque generis*”⁴³.

2. La signoria di Giovanni da Oleggio a Bologna (1355-1360).

Alla morte dell'arcivescovo (5 ottobre 1354), Bologna si trovò in balia delle truppe mercenarie assoldate dai nemici dei Visconti, che la accerchiarono e sottoposero il contado a violente scorrerie. La pace firmata con Firenze, le città toscane e il papa nel marzo del 1353 aveva avuto breve durata. Genova, sconfitta da Venezia nell'agosto dello stesso anno, in ottobre si era consegnata a Giovanni Visconti; la nuova espansione dei domini viscontei aveva spaventato non poco i loro vicini e l'anno successivo si era formata una nuova lega contro di loro, cui avevano preso parte Venezia, i da Carrara, gli Este, i Gonzaga e Cangrande dalla Scala⁴⁴.

Il popolo bolognese, stanco delle continue guerre e delle ingenti spese necessarie per far fronte al mantenimento dell'esercito visconteo, si era sollevato contro Giovanni da Oleggio nel giugno 1354 e la rivolta era stata soffocata nel sangue: evento scatenante la rivolta fu l'ordine dell'Oleggio impartito ai cittadini di porta Ravennana e porta San Pietro di recarsi armati nel territorio modenese. I soldati si rifiutarono di partire, i cittadini insorsero e molti furono uccisi in alcuni scontri con i soldati di Giovanni da Oleggio. I capi della sommossa, per lo più membri delle famiglie Gozzadini, Bentivoglio, Galluzzi, Basacomatri e Garisendi furono giustiziati pochi giorni dopo⁴⁵. La guerra con la vicina Modena aveva impegnato l'esercito visconteo dalla fine di giugno a estate inoltrata; il 19 agosto era stato costretto a rientrare in città, minacciato dalle truppe mercenarie assoldate dalla lega antiviscontea, che devastò completamente il contado bolognese.

L'improvvisa morte dell'arcivescovo (5 ottobre 1354) trovò la città prostrata da lunghi anni di scontri e battaglie, di cui aveva dovuto sopportare tutto il peso. Il reggimento comunale dovette subito affrontare la questione della successione alla signoria. L'11 ottobre si riunì il consiglio degli anziani e consoli, convocato dal loro priore, Matteo del fu Bonincontro Boattieri, e affiancato da venti sapienti, cinque per quartiere. Nella posta si dichiarava che Bologna, dopo la morte dell'arcivescovo, era totalmente sola e abbandonata, e che per la sua stessa sopravvivenza era necessario provvedere a una nuova signoria⁴⁶.

Il primo a prendere la parola fu uno dei sapienti, quel Pietro Lambertini *miles et legum doctor*, ricordato sopra tra i giuristi che facevano parte dell'*entourage* di Giovanni Visconti prima dell'acquisto di Bologna e, in seguito, tra gli statutori del 1352. Dirette e magniloquenti le sue parole partigiane: la città e il contado bolognese non possono stare senza un signore - egli parla di

⁴³ ASBo, Comune Governo n. 280, *Riformagioni e provvigioni*, serie cartacea III- 26, cc. 149v-150r, 12 novembre 1353. Si concorda con SORBELLI, *La signoria* cit., p. 191 e p. 209, che si trattò dell'ennesimo ufficio creato allo scopo di ricompensare un uomo a lui fedele e di azzittire le proteste dei Bolognesi.

⁴⁴ SORBELLI, *La signoria* cit., pp. 143-177 e 307-310.

⁴⁵ *Corpus chronicorum Bononiensium*, cit., III-1, pp. 32-42, cronaca *Bolognina*: “Adì x di zugno in 1354 corse ad arme la città de Bologna e si cridò: “Viva el popolo”: e fo al tempo che l'arceveschovo era signore de Bologna, et per lui capitano uno mesere Zoanne de Volegio, e si dixeva ch'era suo figliolo bastardo. E per questa chazone ne morì più boni gentilomeni cittadini de Bologna, a li quali fo taiato la tessta a dito di de sopra: prima meser Dalfino di Gozadino, Ghuirino Catano da Vizano, Bornino di Bianchi, Bonifacio di Galuzi. E adì 15 de dito mexe per questa caxone fono morti questi altri: siere Michele di Bentivogli, Forziolo di Gozadini, Zoanne di Garssendini, Bertignano da le Chaveze, Zanino da le Chaveze, Baxoto di Baxacomadri, Albertino da Chastagnolo. Quisti 4 di soto fono morti adì x di zugno con li quatro di sopra, li quali non li mixi con li altri quatro perché li lasai a radego e fono quisti: Zoanne da Santo Alberto, Tuniolo di Bentivogli, Iacomo di Surixi, Caloro di Gozadini; e a dito mexe, per questa caxone, ne morì meser Iachomo di Bianchi, meser Tano suo figlolo, Zoanne di Mezivilani; che fono in tuto xviii”. La cronaca A, p. 35, ricorda inoltre che in tali frangenti Giacomo di Conte Ramponi si allontanò da Bologna, e così pure nmolti altri cittadini, accusati di avere preso parte ai disordini.

⁴⁶ Il documento è interamente pubblicato da SORBELLI, *La signoria* cit., *Appendice*, doc. CXXI, pp. 496-499. A p. 498: “*Cum propter mortem reverendissimi in Christo patris et domini domini Iohannis Vicecomitis olim sancte mediolanensis ecclesie dignissimi archiepiscopi, ac civitatum Mediolani, Bononie etc. domini generallis, videatur Bononia viduata et suo domino destituita et desolata; et propter guerras et novitates nuper occursas et cotidie occurrentes tum ipsi civitati Bononie quam districtui et comitati ipsius quam partibus circumstantibus, necessarium sit statui, gubernacioni et defensionis et dominio et de novo domino et signoria dicte civitatis, comitatus et districtus et civium habitatorum et incolarum ipsius providere; id circo quod placet dictis anzianis et consulibus et sapientibus super predictis et circha predicta et ab eis dependentibus et conexis providere et firmare generaliter consulatur*”.

“*magnifica signoria*” -, tutti i vicini sono loro nemici e i mercenari hanno devastato più volte il territorio; avrebbero anche occupato Bologna, se non fosse stata difesa dalla potenza di Giovanni Visconti; ma soprattutto non si sarebbe mai potuto trovare signore migliore di Matteo Visconti, nipote dell'arcivescovo, dal braccio possente e in grado di resistere a qualunque nemico, dotato delle quattro virtù necessarie a governare il mondo: giustizia, temperanza, magnanimità e forza. Per questo Pietro Lambertini esortava gli anziani a non indugiare troppo e a eleggere dei sindaci che offrirono a Matteo Visconti “*plenum, liberum, generale et absolutum dominium pro se et suis heredibus in perpetuum*” sulla città e sul contado di Bologna.

Dello stesso parere un altro dei sapienti presenti, il *decretorum doctor* Giovanni Calderini, che appoggiò il parere appena udito e propose di accompagnare alla consegna della signoria la richiesta di alleggerire gli oneri e i gravami che opprimevano la città. Era il consiglio di uno degli uomini politici più importanti e influenti della città, uno dei maggiori canonisti dello Studio: laureato in diritto canonico dal 1326, aveva subito iniziato l'attività di docente presso l'università di Bologna, interrotta solo nel 1338, in seguito all'interdetto pontificio sulla città, poi ripresa e definitivamente abbandonata nel 1359, poiché gli incarichi politici non gliene lasciavano più il tempo⁴⁷.

Una doppia votazione, palese e segreta, sancì all'unanimità l'accettazione della proposta di Pietro Lambertini, presentata il giorno stesso all'arengo e al consiglio del popolo di Bologna e subito accolta⁴⁸. Nessun cenno invece alla proposta di Giovanni Calderini, mentre Pietro Lambertini, Garriete da Zappolino e Dinadano Carbonesi vennero immediatamente scelti come sindaci del comune per recarsi a Milano a “offrire” la signoria a Matteo Visconti⁴⁹. Partirono il 22 ottobre con il doppio incarico di consegnargli formalmente il dominio della città e presentargli alcuni capitoli redatti dal consiglio degli anziani e consoli. Il 6 novembre successivo furono ricevuti da Matteo ed espletarono la loro missione diplomatica⁵⁰; avuta risposta tre giorni dopo, ripartirono per Bologna e il 24 novembre esposero l'esito delle loro richieste⁵¹.

I sei capitoli presentati a Matteo, Bernabò e Galeazzo Visconti in questa occasione sono particolarmente significativi, in quanto dipingono vividamente le pessime condizioni in cui versava la città e chiariscono quali fossero le necessità impellenti del reggimento comunale⁵². I Bolognesi, accogliendo il suggerimento di Giovanni Calderini, chiedevano in primo luogo che fossero alleggeriti gli innumerevoli oneri e gravami che schiacciavano la città; che fossero confermati tutti gli ufficiali e gli atti da loro compiuti dopo la morte dell'arcivescovo; che i creditori dei banditi e dei confinati potessero rivalersi sui loro beni, purché fossero in grado di provare la legittimità del credito; che fosse impedito ai *feneratores*, i prestatori di denaro, di “gonfiare” fino al triplo della somma prestata quanto richiesto alla scadenza; che tutti coloro che morivano di fame nelle carceri bolognesi fossero liberati; e infine che fossero osservati gli statuti del comune riguardanti il salario dei dottori dello Studio che leggevano ordinariamente *de mane*, fissato in 100 lire di bolognini all'anno. Matteo Visconti si limitò ad approvare il secondo e il sesto capitolo, relativi alla conferma degli ufficiali e ai salari dei dottori dello Studio, temporeggiando per tutto il resto: chiese che gli fosse consegnato l'elenco di tutte le spese e dei gravami cui Bologna era sottoposta, affinché potesse provvedere in merito “*pro ut crediderimus honoris nostro et utilitati ipsorum*”⁵³; assicurò che avrebbe inviato a Bologna il suo vicario Domenico di Monteciclo per analizzare la situazione; pretese che il capitano Giovanni da Oleggio e il podestà di Bologna mettessero per iscritto i nomi dei prigionieri, le somme dovute e la causa della loro prigionia e disse che in seguito egli avrebbe provveduto nel merito delle richieste.

⁴⁷ H. J. BECKER, *Calderini (Caldarino, dei Calderari) Giovanni*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XVI, Roma 1973, pp. 606-608.

⁴⁸ SORBELLI, *La signoria* cit., *Appendice*, doc. CXXII, pp. 500-501; SIGHINOLFI, *La signoria di Giovanni da Oleggio* cit., pp. 10-13.

⁴⁹ ASBo, Comune Governo n. 281, *Riformagioni e provvigioni*, serie cartacea III-27, cc. 162r-v; SIGHINOLFI, *La signoria di Giovanni da Oleggio* cit., p. 12.

⁵⁰ SORBELLI, *La signoria* cit., *Appendice*, doc. CXXIII, pp. 501-503.

⁵¹ SIGHINOLFI, *La signoria di Giovanni da Oleggio* cit., *Appendice*, doc. I, p. 339.

⁵² Il documento è interamente pubblicato *Ibidem*, *Appendice*, doc. II, pp. 340-343.

⁵³ *Ibidem*, *Appendice*, doc. II, a p. 340 e pp. 13-16.

In sostanza egli ricorreva all'espedito di inviare un proprio rappresentante in città per esaminare la situazione e riferire, obbligando così Bologna a sostenere un'ulteriore spesa. L'unica istituzione che veniva immediatamente salvaguardata era lo Studio, così come era avvenuto negli anni della signoria di Giovanni Visconti⁵⁴. L'arcivescovo aveva infatti stilato numerosi provvedimenti tesi a riportare l'università bolognese all'antico splendore, adottando due iniziative: aveva favorito con esenzioni e privilegi gli scolari e attirato famosi e autorevoli docenti con lauti stipendi⁵⁵. In seguito alla richiesta da parte dei rettori e degli scolari citra e ultramontani di confermare i privilegi e gli statuti che li avevano sempre protetti, il signore si era rivolto agli anziani, chiedendo loro di esaminarli e di consigliarlo su quanto doveva essere stabilito⁵⁶. Così lo Studio bolognese fu forse l'unica istituzione che uscì rafforzata dalla dominazione viscontea, e certamente l'unica che seppe opporsi con fermezza ai tentativi dell'arcivescovo di influenzarla⁵⁷.

Due giorni prima che tornassero gli ambasciatori da Milano, con le evasive risposte alle richieste avanzate, fu fissata un'imposizione straordinaria di 8000 lire di bolognesi, procrastinata in considerazione delle misere condizioni dei cittadini, poi pagata nei mesi successivi: fu chiaro da subito a tutti i Bolognesi quale sarebbe stato il trattamento loro riservato da Matteo⁵⁸. I dazi continuamente rinnovati dal nuovo signore, la desolazione portata dalle bande di mercenari, soprattutto tedeschi, che scorrazzavano nel contado e la grave carestia di grano che ne conseguì, fecero peggiorare ulteriormente le condizioni di vita della città.

Uno scandalo, certo pretestuoso, che riguardava da vicino i Visconti, fu l'elemento che fece precipitare un equilibrio profondamente compromesso. Alla fine del febbraio 1355 Ottorino Burri, congiunto dell'arcivescovo e, come abbiamo detto, podestà di Bologna dal luglio 1353, abbandonò la città senza aspettare l'esito del sindacato sul suo mandato. Molti cittadini che avevano subito da lui delle condanne lo accusarono allora di avere avuto come amante una certa Bonaguida, moglie di Perino di Dulcolino di Sala Bolognese, contro la volontà del marito. Gli anziani e consoli decisero di informare Matteo Visconti dell'accaduto e chiesero al consiglio dei quattrocento una proroga alla emanazione della sentenza per attendere la sua risposta. Nel frattempo Domenico di Montecicco, vicario del signore, e gli ufficiali preposti al sindacato del podestà procedettero in contumacia e il 26 febbraio, sulla base degli statuti cittadini, gli intimarono di presentarsi il giorno seguente, sotto pena del bando perpetuo. Ottorino Burri non si presentò; il vicario del signore e gli anziani scrissero a Matteo in favore dei cittadini che erano stati costretti a pagare le condanne da lui inflitte, in quanto erano suoi fideiussori, e chiesero che esse fossero pagate coi beni del podestà e non con quelli dei Bolognesi che si erano resi garanti.

Meno di un mese dopo, a partire dalla sera del 17 aprile 1355, si compiva la presa del potere della città da parte di Giovanni da Oleggio. Egli seppe sfruttare abilmente il malcontento generale dei cittadini e, appoggiandosi alla fazione dei Maltraversi, si impadronì di Bologna e del suo contado senza alcuno spargimento di sangue. Inviso ai nipoti dell'arcivescovo e in particolare a Matteo, il maggiore, affiancato per suo volere dal modenese Galeazzo Pio, decise di arrogarsi la signoria sulla città che da anni, di fatto, governava; molto probabilmente fu anche appoggiato dai nemici dei Visconti, e in primo luogo dal marchese d'Este e dal signore di Imola Roberto Alidosi, che avevano

⁵⁴ Sui rapporti tra Giovanni Visconti e lo Studio di Bologna cfr. SORBELLI, *La signoria* cit., pp. 284-305.

⁵⁵ Cfr. FRATI, *Documenti* cit., p. 543 e 564, ricorda un provvedimento del settembre 1351 con cui Giovanni Visconti, su richiesta del comune bolognese, raccomandava di provvedere lo Studio di buoni dottori, pagando loro un buon salario; altri provvedimenti sono riportati da SORBELLI, *La signoria* cit., pp. 288-292.

⁵⁶ Cfr. FRATI, *Documenti* cit., p. 544.

⁵⁷ SORBELLI, *La signoria* cit., pp. 292-293 cita due documenti che testimoniano di questi tentativi. Una lettera degli anziani del gennaio 1354, conservata in ASBo, Comune Governo n. 281, *Riformazioni e provvigioni*, serie cartacea III-27, c. 10r, esorta Giovanni Visconti a non permettere che alcun forestiero entrasse "in collegio universitatis scholariorum" come non si era mai fatto nel passato; un'altra lettera dell'arcivescovo, pubblicata in SORBELLI, *La signoria* cit., *Appendice*, doc. CXIII, pp. 484-485, ritira l'ordine da lui già impartito che il dottore forestiero Nicolò da Napoli fosse aggregato al collegio dell'università, "cum intendamus eisdem sua et communis Bononie privilegia, statuta et consuetudines observari".

⁵⁸ SIGHINOLFI, *La signoria di Giovanni da Oleggio* cit., *Appendice*, doc. III, pp. 343-344.

tutto l'interesse a sostenere una nuova signoria su Bologna che indebolisse la potente casata milanese⁵⁹.

Con l'Oleggio si aprì il periodo forse più difficile del Trecento bolognese, fin dall'aprile 1351, quando cominciò ad esercitare la carica di capitano e luogotenente dell'arcivescovo Giovanni Visconti. Utilizzando tale incarico come trampolino di lancio per una signoria personale, egli instaurò un regime di terrore: eliminò la scomoda presenza dei Pepoli - accusati di complottare per riprendersi la città, furono costretti a rifugiarsi a Milano e poi incarcerati -, e come abbiamo ricordato, represses diverse congiure interne. A differenza dell'arcivescovo, nei cinque anni del suo dominio diretto non poté dedicarsi all'amministrazione della città, ma dovette occuparsi sempre prioritariamente della guerra contro i Visconti. Giovanni Visconti, agli occhi della popolazione, aveva avuto il merito di assicurare approvvigionamenti alimentari nei momenti di carestia, e aveva operato concretamente per rinverdire le glorie dello Studio; risiedeva inoltre a Milano, e veniva interpellato quando si doveva ottenere qualche grazia o concessione. Al contrario a Giovanni da Oleggio, suo braccio armato, spettava l'emanazione di tutte le ordinanze relative a nuove imposizioni fiscali o spedizioni militari, anche se agiva su preciso ordine dell'arcivescovo; di qui, probabilmente, l'odio dei cittadini e i giudizi negativi dei cronisti bolognesi⁶⁰.

Quando giunse al potere, i suoi primi atti di governo, tesi ad assicurare gli uffici più importanti ai propri fidi e a ottenere il consenso dei Bolognesi, fanno pensare che avesse ben appresa la lezione dell'arcivescovo. Lo stesso 17 aprile egli nominò suo tesoriere Giacomo Isolani e il 19 elesse Signorello di Alamanno Signorelli priore degli anziani e il piacentino Ermanno da Specten podestà⁶¹. Ben conoscendo le necessità e i desideri della popolazione, concesse in primo luogo un'amnistia in favore di tutti i prigionieri delle carceri del comune, dimezzò il dazio della macina e presentò cinque capitoli agli anziani e consoli che non potevano che incontrare il loro favore⁶². Chiese di provvedere sul modo di procurarsi il sale, sull'esazione dei dazi e sui daziari del comune di Bologna; ristabilì gli ufficiali dell'avere, a suo tempo cassati da Giovanni Visconti; chiese che fossero eletti dei *solleccitatores*, col compito di sorvegliare tutti i castelli del bolognese; e soprattutto propose che tutti gli uffici che di consueto venivano messi *ad brevia* nel consiglio dei quattromila fossero nuovamente eletti con quella procedura.

Entusiasta la reazione del consiglio degli anziani su quest'ultima proposta, che, come abbiamo già sottolineato, costituiva una questione nodale per il reggimento comunale e in passato era stata motivo di attrito con l'arcivescovo: con 22 voti favorevoli e due contrari si decise che gli uffici fossero immediatamente rimessi ai brevi nel consiglio dei quattromila e che gli eletti entrassero in carica dal 1° luglio per tutto il secondo semestre del 1355. Per quanto riguarda i *solleccitatores*, gli anziani deliberarono di riservare al nuovo signore il diritto di nominarli, ma egli rinunciò a tale prerogativa e lasciò che fossero eletti dal consiglio degli anziani e consoli coadiuvati da alcuni

⁵⁹ *Corpus chronicorum Bononiensium*, cit., III-1, pp. 52-54, cronaca A: "In lo dicto millesimo (1355) e fu in venardì de sera, adì 18 d'aprile, che misser Zohanne da Ollegio di Vescunti capitano e luoghotenente de Bologna per Misser Maffeo Visconte, cum consiglio, alturio et favore della parte Maltraversa de Bologna et della parte Ghebellina, come fu Galluzi, Lambertini, quilli da Panego, Sabbadini, Bechadegli et soi sequaci, cum' li quali lo predicto se governava, tradì lo dicto misser Maffeo et usurposse la signoria de Bologna et tolse la signoria della città de Bologna per sé". SIGHINOLFI, *La signoria di Giovanni da Oleggio* cit., pp. 25-26, 33-42.

⁶⁰ Scarni i giudizi dei cronisti bolognesi contemporanei su Giovanni Visconti, mentre decisamente negativi sono quelli relativi all'Oleggio, cui la cronaca *Villola*, in *Corpus chronicorum Bononiensium*, cit., III-1, p. 210, riserva queste parole alla notizia della sua morte: "[1366] Dì xiiii d'otovro. Fo novela in Bononia che l'era morto miser Zohanne de Olegio, lo quale era signore a cità de Fermo, che quando el dè Bononia e la Ghiexia, lo chardenale si dè questa cità a vita. E chusì chom'el fo morto la signoria fo dada a la Ghiexia, e si de dise che l'era chazudo in grande infirmitade, e durole gram tempo, e finalmente murì. Ma Dio posè e po' fare zo ch'i piaxe, ma grande mirachollo fo ch'el morisse a soa morte, imperzò ch'el fo lo pizore e 'l più crudelle homo che mai fosse, chè 'l fo quello che guastò chesta tera de guere, de robarie, de daci, de prestanze, e de far morire homini senza chaxon; e finalmente al no se scrivere, sé che 'l diavollo ne porti l'anema e 'l corpo, se 'l non è pechado a dire".

⁶¹ ASBo, Comune Governo n. 281, *Riformazioni e provvigioni* serie cartacea III-28, c. 33r e seguenti; *Corpus chronicorum bononiensium* cit., tomo XVIII, III-1, cronaca *Villola*, p. 55; SIGHINOLFI, *La signoria di Giovanni da Oleggio* cit., p. 43.

⁶² Il documento è interamente pubblicato da SIGHINOLFI, *La signoria di Giovanni da Oleggio* cit., *Appendice*, doc. VI, pp. 347-349. Cfr. *ibidem*, pp. 46-48.

sapienti, purché, una volta eletti, svolgessero le loro missioni sempre accompagnati da un familiare del signore.

Si tratta di importanti concessioni fatte al reggimento comunale da parte di un signore che non poteva permettersi alcun dissenso interno, minacciato com'era dalle truppe viscontee, decise a recuperare la città sottratta con un colpo di mano al dominio di Matteo. Pur dettate da ragioni politiche, queste aperture alle aspirazioni di autogoverno dei Bolognesi caratterizzarono inizialmente la signoria dell'Oleggio e riguardarono altri importanti mutamenti istituzionali⁶³. Quando, nel maggio del 1355, giunse notizia che l'esercito di Bernabò Visconti aveva lasciato Milano ed era entrato nel mantovano, diretto a Bologna, si cominciò a fortificare la città e ad armare le milizie; in questo contesto il 29 maggio 1355 il vicario del signore e gli anziani si riunirono e, per volere di Giovanni da Oleggio, ordinarono che le podesterie di bandiera cassate dall'arcivescovo fossero rimesse ai brevi⁶⁴.

In un primo tempo, dunque, la nuova signoria sembrò portare miglioramento alle condizioni della città. Furono adottati altri provvedimenti tesi a riordinare l'amministrazione cittadina: vennero riparati i mulini del comune che si trovavano in pessimo stato; si sostituirono gli ufficiali preposti alla gabella delle mercanzie, che avevano compiuto delle frodi; si mandarono ambasciate per procurare il sale alla città. La posizione di Giovanni da Oleggio restava tuttavia molto precaria, minacciata com'era da una parte dalla curia avignonese - rimaneva sempre aperta la questione della cacciata del legato papale Bertrando del Poggetto -, e dalle truppe viscontee. Le spese militari necessarie per fronteggiare la situazione determinarono presto l'appesantimento della pressione fiscale: appena due mesi dopo la riduzione del dazio della macina esso venne ripristinato, mentre il contado bolognese subiva saccheggi e distruzioni che impedivano il regolare approvvigionamento della città⁶⁵.

In questo contesto estremamente precario, la pubblicazione degli statuti del comune di Bologna voluta dall'Oleggio è stata correttamente interpretata "come una affermazione solenne della sua potenza e della sua forza, ed una sfida contro i suoi nemici"⁶⁶. Il testo fu approntato tra il novembre del 1357 e il 1358: si dice infatti nel proemio che gli statutori furono incaricati di redigerli in seguito alla riformazione del consiglio dei quattrocento dell'11 novembre 1357; i notai - gli stessi che avevano redatto gli statuti del 1352 - furono scelti l'anno successivo. La pubblicazione degli statuti fu ordinata dal consiglio dei quattrocento il 14 settembre 1358⁶⁷.

Va preliminarmente osservato che la struttura dei principali organi di governo, consolidatasi durante la signoria di Giovanni Visconti, rimase pressoché inalterata; gli statuti del 1357 si collocano pertanto nel solco di quelli del 1352 e se ne discostano ben poco quanto a contenuti: di qui la decisione di pubblicarli in sinossi. Non è un caso che anche la commissione statutaria sia molto simile a quella precedente, in quanto sei fra gli statutori sono gli stessi nelle due redazioni - i *legum doctores* Giacomo Tederisi e Mino Azzoguidi, il *iurisperitus* Matteo Beccadelli e i notai Giacomino del fu Francesco di Pietro Angelelli, Pietro di Vivario, Domenico di Alberto delle Lance - e i quattro notai che ricopiarono il testo sono gli stessi; spicca, come vedremo, tra i giureconsulti del 1357, Giovanni Calderini, che già alla morte di Giovanni Visconti - come s'è detto - aveva sostenuto pubblicamente la necessità che Bologna rimanesse sotto la signoria dei Visconti.

⁶³ Ibidem, pp. 49-50, osserva a questo proposito che una più stretta osservanza degli statuti comunali segnò positivamente, dal punto di vista dei Bolognesi, la nuova signoria: "Il mutamento introdotto da lui [Giovanni da Oleggio] nella signoria ordinata dall'arcivescovo si distingue per una più stretta e liberale interpretazione degli statuti, la quale restituiva ai cittadini certe determinate prerogative e certi vantaggi goduti durante il tempo delle libertà comunali e di cui erano stati brutalmente privati dalla dominazione viscontea. Questo ritorno all'osservanza degli statuti mentre doveva mostrare la volontà di Giovanni da Oleggio di voler stabilire un'amministrazione equa e liberale, condannava ancor più i reggitori del governo passato e dava ai cittadini la più ampia soddisfazione al loro amor proprio. Tutto ciò dovette certamente riuscire gratissimo, specialmente nelle condizioni presenti, aprendosi così una fonte di guadagni non trascurabile e togliendo alla signoria di Giovanni da Oleggio gran parte del suo carattere forestiero e della sua triste fama passata".

⁶⁴ Ibidem, *Appendice*, doc. IX, pp. 352-353.

⁶⁵ Ibidem, pp. 51-54.

⁶⁶ Ibidem, p. 249.

⁶⁷ ASBo, Comune Governo n. 283, *Riformazioni e provvigioni* serie cartacea III-31 del 1358, c. 178r.

Ma la sfida lanciata dall'Oleggio ai propri nemici era destinata ad avere breve durata. Alla fine del 1358 anche il nuovo signore, dopo lunghe e complesse trattative con il papato, aveva ottenuto il vicariato pontificio su Bologna; ma l'impossibilità di opporre una valida resistenza ai Visconti - le cui truppe avevano posto a ferro e fuoco il contado bolognese, danneggiando anche le infrastrutture esterne vitali per la città, come le chiuse e i canali di derivazione dal Reno e dal Savena - lo indusse a trattare la cessione della città al cardinale Egidio Albornoz. Legato pontificio per le terre della Chiesa in Italia, con il mandato di recuperare i territori di sua pertinenza, il cardinale aveva in quegli anni alternato energiche offensive militari ad accordi e compromessi con i signori locali, che gli avevano permesso di recuperare al papato la Romagna e di concentrare quindi la sua attenzione su Bologna⁶⁸.

Raggiunto l'accordo, nei primi mesi del 1360 i funzionari pontifici subentrarono nelle cariche cittadine agli ufficiali dell'Oleggio, che si allontanò da Bologna il 1° aprile dello stesso anno per raggiungere le terre marchigiane - Fermo e il rettorato della Marca, finché ciò fosse piaciuto al papa -, che gli erano state offerte in cambio⁶⁹. Il 13 aprile 1360 il cardinale ottenne un nuovo atto di dedizione della città alla S. Sede: si apriva così il periodo della diretta signoria della Chiesa su Bologna⁷⁰.

3. Il dominio della Chiesa su Bologna (1360-1376).

Il 15 marzo 1360 le milizie della Chiesa presero possesso del castello di San Felice, presidio della città verso montagna, mentre il popolo bolognese, paventando un ripensamento di Giovanni da Oleggio, scendeva in strada e inneggiava al pontefice⁷¹. Come sempre, i primi provvedimenti del nuovo governo - il terzo in dieci anni - furono diretti alla salvaguardia dell'ordine pubblico e alla ricerca del consenso della popolazione: il 16 marzo il capitano della milizie pontificie, Pietro Nicola Farnese, emanò un bando nel quale si prevedevano pesanti sanzioni per chi avesse provocato sedizioni in città; il giorno seguente il rettore Blasco Fernando di Belviso, appena entrato a Bologna, decretò che tutti i cittadini banditi dalla morte dell'arcivescovo Giovanni Visconti (1354) in poi potessero rientrare, facendo atto di sottomissione.

⁶⁸ Sulla figura di Egidio Albornoz e sulla sua politica cfr. G. ERMINI, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1376)*, in "Archivio della R. Società Romana di storia patria", XLIX (1926), pp. 5-126; G. ERMINI, *I parlamenti dello Stato della Chiesa dalle origini al periodo albornoziano*, Roma 1930; F. FILIPPINI, *Il cardinale Egidio Albornoz*, Bologna 1933; AA.VV., *El cardenal Albornoz y el collegio de Espana. Miscellanea di studi albornoziani*, Bologna 1972; P. COLLIVA, *Il cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le "Constitutiones Aegidianes" (1353-57)*, Bologna 1977.

⁶⁹ L'accordo è sunteggiato in SIGHINOLFI, *La signoria di Giovanni da Oleggio* cit., pp. 306-311. In cambio della cessione di Bologna, a Giovanni venivano accordati: la città di Fermo e il suo contado e una provvigione di 12.000 fiorini d'oro all'anno per tutta la vita, o, in alternativa, Viterbo e Castel Conato con un vitalizio annuo di 4.000 fiorini; i beni dei ribelli e condannati spettanti alla Chiesa; il rettorato della Marca; 80.000 ducati, per pagare gli stipendiari non ancora saldati; la riscossione di tutti i crediti a lui dovuti dal comune di Bologna e l'assoluzione dalla scomunica per se stesso, per tutti i famigliari e i suoi ufficiali; protezione dalle vendette dei Visconti; la possibilità di vendere tutto il frumento ammassato a Bologna senza dazio; alla moglie, ai nipoti e ai parenti di Giovanni da Oleggio venivano infine assegnate terre e lucrose cariche.

Corpus chronicorum Bononiensium, cit., III-1, p. 102, cronaca A: "In lo dicto millesimo (1360), mercori di mattina, adì primo d'aprile, se parti misser Zohanne da Olergio et andossene a Ymola. Dissesi che fu acompagnato da più de mille tresento barbuti; andossene per la porta de Sam Mamolo, in sulle nove hore. Dissesi ch'ello era stato pessimo signore et pocho avea amato li soi cittadini; morti gli avea, rubati et consumati per ogni modo; et brevemente digando, ogni homo diceva male de lui, et possevasi dire cum rasonè".

⁷⁰ O. VANCINI, *Bologna della Chiesa (1360-76)* in AMR, s. III, 24 (1906), pp. 239-320, 507-53; 25 (1907), pp. 16-108; A. VASINA, *Il mondo emiliano-romagnolo nel periodo delle Signorie (secoli XIII-XVI)*, in *Storia dell'Emilia Romagna* a cura di A. Berselli, vol. I, Imola 1977, pp. 675-748; ID., *Comuni e signorie nell'area emiliana e romagnola*, in *Storia d'Italia* UTET, diretta da G. Galasso, vol. IV, Torino 1981, pp. 361-559; ID., *Bologna nello Stato della Chiesa: autorità papale, clero locale, comune e studio tra XIII e XIV secolo*, in *Cultura universitaria e pubblici poteri* cit., pp. 125-150.

⁷¹ *Corpus chronicorum bononiensium* cit., tomo XVIII, III-1, p. 100, cronaca Villola: "In lo dicto millesimo [1360], di xv de marzo, sulle xxii ore o pocho più, entrò le guardi della santa Iexia in lo chastello ch'è a pè della porta de San Fellixe, e suxo amedoe le turi su zasschuna fo messo uno penum con le chiave. Entrò a som de tronbe e de tronbette e con grande alegrezza; e puossa altri tri penuni di chapetanii ch'introno dentro, e questo ad una ora in seme; e li' apreso lo chastello se cridò: "Viva la santa madre Iexia"; O. VANCINI, *Bologna della Chiesa (1360-76)* in AMR, s. III, 24 (1906), pp. 239-320, 507-53; 25 (1907), pp. 16-108.

Con l'instaurarsi di un nuovo potere al vertice del comune, si pose nuovamente il problema degli statuti. Quali dovevano essere considerati ancora in vigore? Uno dei capitoli presentati dagli anziani al cardinale Egidio Albornoz il 28 ottobre 1360 toccava proprio questo punto: dopo avere chiesto al legato di accogliere i Bolognesi come fedeli sudditi e averlo supplicato di inviare in città delle vettovaglie, veniva affrontato il delicato problema della situazione politica della città⁷². Si chiedeva di concedere a Bologna "*illas iurisdictiones et honores... quas et quod habebat tempore domini legati Hostiensis*" (Bertrando del Poggetto); di ridurre gli oneri fiscali così come erano stati fissati sotto la sua dominazione; di concedere "*quod quilibet ex vestris officialibus omnia statuta facta et fienda dicti comunis et colegiorum et societatum dicte civitatis teneantur observare, adimplere et executioni mandare, nec pretestu alicuius arbitrii illa extendere nisi procedat de vestro speciali et singulari mandato*". Su quest'ultimo punto Egidio decretò che si osservassero gli statuti a suo tempo approvati da Bertrando del Poggetto - testo che non conosciamo, poiché, promulgati nel 1332, furono cassati pochi anni dopo, in seguito alla rivolta popolare che portò alla redazione statutaria del 1335, e a quanto mi consta non ve ne sono tracce negli archivi - oppure quelli che sarebbero stati approvati da lui o dal suo successore.

Vancini, nel contributo relativo al dominio della Chiesa su Bologna tra il 1360 e il 1376, ipotizza che fossero stati rimessi in vigore gli statuti di Bertrando del Poggetto⁷³. È certo che, nonostante le insistenze degli anziani, che chiesero a più riprese nuovi statuti⁷⁴, non si giunse ad una nuova redazione fino al 1376, cioè fino alla rivolta dei Bolognesi contro i vicari della Chiesa: sappiamo che il cardinale Anglico aveva in animo di approntare nuovi statuti, ma che procedette solo ad alcuni lavori preparatori⁷⁵. Il suo successore, Pietro d'Etain, fu continuamente occupato in operazioni militari e non ebbe modo di proseguirne l'opera: nel novembre 1373 papa Gregorio XI ordinò all'ultimo vicario, Guglielmo di Noellet, di redigere nuovi statuti, attraverso i quali si sarebbe dovuto dare stabile assetto alla recente istituzione dei vicari della Chiesa, ma rimase inascoltato⁷⁶.

Ritengo tuttavia che restasse di fatto in vigore il *corpus* del 1357, anche dopo il 1360. Nel manoscritto vi è infatti un'addizione, datata 24 novembre 1367, redatta dal notaio Lorenzo Cisti per conto del cardinal legato: dunque erano gli statuti dell'Oleggio a essere aggiornati⁷⁷. Inoltre, non sappiamo quando gli statuti di Bertrando del Poggetto andarono perduti, ma è plausibile ritenere che andassero dispersi o volontariamente distrutti dai Bolognesi contestualmente alla sua cacciata, in quel tentativo di restaurazione delle libertà comunali, che caratterizzò un momento politico destinato ad una breve durata: poco dopo, nel 1337, Taddeo Pepoli si impadronì del potere in città, mutando ancora una volta l'assetto istituzionale del comune in senso signorile⁷⁸.

Di fatto il quadro istituzionale cittadino subì solamente minime variazioni rispetto al periodo visconteo. Vi era sempre un signore, un *dominus*, non più un Visconti ma il vicario o cardinal legato che rappresentava l'autorità del pontefice a Bologna. Primo rettore fu Blasco Fernando di

⁷² ASBO, Comune Governo n. 284, *Riformazioni e provvigioni* serie cartacea III-33, c. 217r.

⁷³ VANCINI, *Bologna della Chiesa*, cit., p. 535.

⁷⁴ ASBO, Comune Governo n. 284, *Riformazioni e provvigioni* serie cartacea III-33, c. 220r, al 27 novembre 1360: "*Item supplicant ut dignemini providere quod statuta vestri comunis Bononie diligenter examinentur <per> personas ydoneas ad hoc elligendas, eaque postmodum dignemini approbare et eiam providere quod ipsa sic examinata per prefatam reverendissimam paternitatem vestram aprobata observentur ab officialibus vestris et vestri comunis Bononie*".

⁷⁵ A. THEINER, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis*, vol. II, Roma 1862, n. DXXVII.

⁷⁶ Biblioteca Universitaria di Bologna (=BUB), *Codice Diplomatico*, vol. 68, n. 267, novembre 1373.

⁷⁷ A fianco della rub. VIII, 75 *In quibus locis et qualiter fumantes extimati et habitantes comitatus et districtus Bononie teneantur et compellantur solvere collectas et onera subire comunis Bononie et comunis sue terre*, si trova una nota marginale del 1367: "*Mille trecentesimo sexagesimo septimo, inditione V, die XXIII mensis novembris. Ego Franciscus condam Laurentii de Cistis notarius ad camaram actorum comunis et populi Bononie, pro domino nostro domino legato et sancta romana Ecclesia, exequendo formam decreti seu rescripti [...]*". (c. 197).

⁷⁸ Del resto anche VANCINI, *Bologna della Chiesa*, cit., pp. 535-6 scrive: "Ad ogni modo, vi fossero o non vi fossero statuti, certo si è che l'arbitrio era diventato legge [...]. Sembra che in questi periodo della Signoria della Chiesa tutto sia provvisorio: non rispettati gli statuti, non ben definite le facoltà del signore, le attribuzioni delle varie istituzioni vigenti incerte, spesso usurpate da altre sul punto di sorgere come la curia del vicario. Del resto tale incertezza ben risponde al momento, in cui il dominio della Chiesa vuole affermarsi a scapito dell'indipendenza del comune; non tarderà molto ancora, pur frammezzo a varie vicende, che tutto dipenderà dalla Curia di Roma: amministrazione, esercizio, giustizia civile e criminale".

Belviso, nipote del cardinale Alborno, che ricoprì effettivamente la carica dal 15 marzo 1360 al 30 agosto dello stesso anno; da questa data fino al 15 aprile 1361 egli rimase presso lo zio ad Ancona, e le sue veci furono fatte da Bonifacio di Civitavecchia, che ebbe il titolo di vicario del rettore. Gli successe un altro nipote del cardinale, Gomez Alborno, che rimase in carica fino al 4 gennaio 1364, allorquando, conclusa la pace tra il papa e i Visconti, Egidio venne esonerato dalla legazione di Bologna e sostituito da Androino de la Roche, che giunse in città il 22 gennaio 1364⁷⁹.

In questi quattro anni i rettori esercitarono gli stessi poteri dei vicari pontifici che li seguirono: potevano nominare gli ufficiali del comune, con l'eccezione del podestà, che veniva scelto e nominato dal legato pontificio⁸⁰; disponevano del potere legislativo e potevano agire in deroga agli statuti cittadini; potevano graziare i condannati e sospendere i processi; interferire nella giurisdizione del podestà; avevano il comando supremo dell'esercito cittadino⁸¹. Non avevano alcuna giurisdizione per quanto riguardava i rapporti esterni alla città, che venivano gestiti direttamente dal legato e dal papa.

I rapporti tra i rettori e le autorità bolognesi furono certamente buoni. Sappiamo che nel 1360, per Pasqua, gli anziani elargirono spontaneamente a Blasco Fernando di Belviso 500 fiorini d'oro, a titolo di ricompensa per le molte spese che aveva sostenuto per la guerra in corso contro i Visconti e per la penuria di vettovaglie; alla fine del 1363, quando Gomez dovette lasciare Bologna, gli anziani gli conferirono la cittadinanza onoraria e gli regalarono un cimiero a forma di angelo con una corona di perle, del valore di oltre 400 ducati d'oro⁸².

Non fu così per i vicari pontifici che si alternarono successivamente al governo di Bologna: dal gennaio 1364 fino al marzo 1368 il cardinale Androino de la Roche; da tale data il cardinale Anglico, fratello del pontefice, fino al luglio 1371, allorquando, su sua richiesta, venne sostituito da Pietro d'Etain, detto il Bituricense da Bourges, città in cui era stato arcivescovo; dal marzo 1374 Guglielmo di Noellet, che rimase in carica fino alla rivolta popolare del 1376. Quattro cardinali, ognuno investito di un diverso quoziente di autorità, caratterizzato da prerogative spesso dettate dalle contingenze ed espressione di equilibri politici differenti e mutevolissimi in questi dodici anni.

Il primo, Androino de la Roche, fu chiara espressione del compromesso raggiunto tra il papa e i Visconti: amico personale di Bernabò, fu designato al governo bolognese quale persona di fiducia di entrambi i contendenti, in funzione di paciere. Definito nel suo atto di nomina "*in temporalibus reformator et pacis conservator*", secondo gli accordi intercorsi tra le due parti in lotta, avrebbe dovuto rimanere a capo del governo cittadino per otto anni, con i massimi poteri sulla città e su tutte le rocche e i castelli del contado appartenenti alla Chiesa; aveva diritto di revoca su tutti gli ufficiali con giurisdizione nei territori pontifici; poteva confiscare beni; creare rettori, podestà, capitani, castellani, giudici e ogni altro ufficiale, e condannarli se colpevoli di malversazioni;

⁷⁹ Tra il 4 e il 22 gennaio 1364 l'ufficio di rettore fu tenuto da frate Daniele dell'ordine di san Giovanni in Croce, membro della famiglia piemontese dei marchesi del Carretto. Cfr. VANCINI, *Bologna della Chiesa*, cit., pp. 513-14.

⁸⁰ ASBo, Comune Governo n. 285, *Riformazioni e provvigioni* serie cartacea III-37, c. 159v. Il 20 luglio 1362 il rettore Gomez Alborno nomina vicario del podestà Antonio Fucci di Città di Castello, che era già stato giudice degli appelli.

⁸¹ VANCINI, *Bologna della Chiesa*, cit., pp. 514-15, sulla base degli atti del podestà rileva che: il 23 giugno 1360 il rettore Blasco Fernando di Belviso decretò che lo podestà, considerato lo stato di guerra, potesse giudicare le cause e procedere ad eventuali condanne anche "*contra formam statutorum*"; nel gennaio 1363 il rettore Gomez Alborno fece sospendere un processo intentato per lite a Bornio di Catalano da Sala, fino al suo ritorno dalla curia pontificia, dove si era recato con il padre; in un'altra causa dello stesso mese, ordinò di non procedere contro alcuni che avevano distrutto un muro nel convento dei frati di Monte Oliveto; nel maggio 1360 il rettore Blasco Fernando di Belviso fece rinnovare il processo di un cittadino bolognese accusato di avere ucciso Geminiano di Cesena, fante dell'esercito pontificio, mentre si recava a Castel San Pietro con la sua concubina; e ancora, nell'ottobre 1363 il rettore Gomez ingiunse al podestà di condannare una guardia, rea di avere fatto passare indebitamente del sale da una delle porte cittadine.

⁸² *Corpus chronicorum Bononiensium*, cit., III-1, p. 178, cronaca Villola, ricordando la partenza di Gomez Alborno il 13 gennaio 1364, e il regalo del cimiero: "E sapià che l'avè lo maore honore dagl'omini de Bononia che mai avesse neguno signore, sì per amore et honore del so barbano miseri lo cardenale, e per lo so, chè l'era stado bono e piaxevelle retore in Bononia et amorevelle a tuti i citadini; e chus' se dexa per honomo".

doveva fungere da paciere tra le varie fazioni e punire le leghe e gli accordi presi contro il papato, colpendo ogni ribelle all'autorità pontificia⁸³.

Le cifre che contraddistinsero il suo operato furono senza alcun dubbio la sua riottosità a eseguire gli ordini del pontefice e la pessima amministrazione della città. Androino si destreggiò spesso con eccessiva disinvoltura tra le direttive del papa e gli interessi viscontei, e dovette essere richiamato più volte da Urbano V all'osservanza delle sue direttive⁸⁴. Fu un pessimo vicario per i Bolognesi: non sorvegliava la buona condotta dei suoi ufficiali e non sottoponeva a sindacato il loro operato, mancanza per cui venne ripreso dal pontefice. Non solo: allorché il podestà, il senese Raimondo Tolomei, in carica nel II semestre del 1364 e nel I del 1365, dopo avere commesso numerose malversazioni, decadde dall'incarico e, inseguito dalla folla inferocita, si rifugiò nel palazzo di Androino, ricevette il permesso di tornarsene a casa senza dover scontare alcuna pena. Anzi, furono i cittadini bolognesi che avevano accompagnato il suo allontanamento dalla città con grida oltraggiose a dover subire delle condanne⁸⁵. Certo è che quel podestà rimase tristemente famoso nella memoria cittadina, tanto che sia gli statuti del 1376, sia quelli del 1389, lo ricordano espressamente in due rubriche, vietando in perpetuo di eleggere suoi consanguinei alle cariche di podestà e capitano del popolo⁸⁶.

Il secondo vicario pontificio fu Anglico Grimoard de Grisac, già vescovo di Avignone, fratello del pontefice e dunque fedelissimo alla curia papale. La presenza di Androino de la Roche a Bologna era ormai decisamente controproducente per la politica pontificia, ora che la curia, trasferita prima a Viterbo, poi, nell'estate 1367, a Roma, aveva nei Visconti il principale nemico. Alla morte di Egidio Albornoz, il 15 novembre 1367 l'Anglico fu nominato vicario generale delle terre e delle province della Chiesa in Italia e fu destinato a Bologna per porre le basi di una solida lega antiviscontea, in attesa di riprendere le ostilità. Egli non doveva esautorare Androino, per non accendere la miccia con troppo anticipo, ma in qualità di "*reformator civitatis Bononie*" doveva occuparsi delle questioni amministrative ed economiche locali⁸⁷. Conclusi gli accordi, pochi mesi dopo Androino fu richiamato presso la curia pontificia, e si ritirò da Bologna solo dopo reiterate ingiunzioni da parte del pontefice, sotto pena di scomunica: il 15 marzo 1368 l'Anglico entrò nel Palazzo Pubblico - fino ad allora aveva soggiornato presso il vescovado -, e convocò il consiglio dei quattromila per leggere la bolla relativa alla sua nomina e far prestare giuramento al podestà e agli anziani⁸⁸.

I quattro anni della sua legazione bolognese furono contraddistinti da un iniziale favore della popolazione, a cui seguì un progressivo declino, che procedette parallelamente al logoramento

⁸³ Cfr. atto di nomina in BUB, *Codice Diplomatico*, vol. 66, n. 75, 1 dicembre 1363. Lo stesso Androino, in un decreto del 1364, si definisce "*arbitrator et amicabile compositor assumptus inter romanam Ecclesiam et suos colligatos ex una parte et dominum Bernabovem Vicecomitem mediolanensem et cetera et adherencium eius nomine ex altera*". ASBo, Comune Governo n. 14 (1351-1398), *Diritti del comune dal 1301 al 1401*, busta n. 2 (1364, 14 giugno).

⁸⁴ Ad esempio nell'agosto 1364 il papa riprese Androino, colpevole di avere restituito a Giovanni di Taddeo Pepoli tutti i beni e i diritti che aveva nel dicembre 1359, calpestando in questo modo gli interessi del vescovo di Bologna Aimerico, cui spettava la gestione dei beni confiscatigli. In quest'occasione Urbano V gli intimò di rimettere le cose come stavano. E ancora nell'ottobre 1366 il pontefice inviò a Bologna un suo inviato per controllare che Androino avesse compiuto tutti i preparativi di guerra contro le compagnie di ventura dei Visconti. Cfr. VANCINI, pp. 516-519; R. DONDARINI, *Bologna medievale nella storia delle città*, Bologna 2000, p. 275.

⁸⁵ M. DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum de rebus Bononiensium*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, 2° ed., XVIII, 2, a cura di L. Frati e A. Sorbelli, anno 1365; *Corpus chronicorum Bononiensium*, cit., cronaca A, p. 195: "Fu asindacato misser Raymondo [de' Tholomei da Siena], como dise gli statuti; et in lui se trovò la maore rebalderie che in ufficiale che mai fusse in uffizio a Bologna: et de tignere femine per forze de tradimenti, de dinari et assai de tormentare homini senza rasone, et ancho ne uccise uno in sul tondolo; et fianlmente non porave scrivere a pieno; ma lo signore li fè gratia, como a lui piaque".

⁸⁶ Cfr. questa edizione, vol. II, pp. 541 e 644-45.

⁸⁷ Cfr. atto di nomina in BUB, *Codice Diplomatico*, vol. 66, n. 171, 11 dicembre 1367, pubblicato in VANCINI, *Appendice*, doc. XLV, pp. 102-103.

⁸⁸ *Corpus chronicorum Bononiensium*, cit., III-1, p. pp. 223-2234, cronaca Villola: "[1368] Martidi di xv de marzo, al nome de Dio. Miser Anglico chardenale d'Alba dezà menzonado si intrò in palazio ch'è su la piazza et in quel palaxio si fè fare lo chomseglo di quatro milia, zoè quello del povollo: e li s'i de liegere le litere del so mandado. E dovì sapere ch'el repxentava la persona del Santo Padre, sì chome so fradello che li era; et intrò in signoria de la cità e del contado de Bononia, e fè zurare lo nostro podestà, zoè quel che z'era ch'avea nome miser Piedro [Pietro dei Marchesi di Monte Santa Maria] e gl'anziani de Bononia".

della politica di Urbano V, sempre più impotente di fronte alle continue guerre e lotte italiane, fino al suo ritorno ad Avignone. Le cronache cittadine sottolineano l'ammirazione dimostrata dai Bolognesi nei suoi confronti nei primi anni di governo, così come le decise condanne che seguirono⁸⁹. Ascriverei l'iniziale consenso all'immediata attenuazione della pressione fiscale: il dazio del macinato venne diminuito di un terzo, e fu portato da 3 soldi la corba a 2; uguale riduzione subì il prezzo del sale, venduto a 4 lire di bolognini anziché a 6; vennero eliminati i dazi sui banchi da gioco e sui bordelli - introdotti, come abbiamo visto, dall'arcivescovo Giovanni Visconti nel 1351, per accrescere le entrate della città - poiché risultavano infamanti per la Chiesa; venne eliminato anche il dazio sui "*bulletini presentationum forensium*" - cioè sui permessi che un apposito ufficiale doveva fornire a tutti i forestieri che entravano in città, dopo averli sottoposti a un interrogatorio -, poiché "*modicum existebat et verecundiosum erat velle facere sicut tyranni*"; nel 1371, infine, ridusse il dazio dei mulini da 4 a 3 soldi la corba⁹⁰. Salvaguardare l'onore della Chiesa e distinguersi dai tiranni precedenti, con chiara allusione ai Visconti: due obiettivi che non potevano non essere accolti e condivisi dalla popolazione, tanto più che l'effetto pratico era alleggerire i dazi che dovevano pagare.

Ma l'iniziale attenuazione della pressione fiscale - di breve durata, poiché già nell'aprile 1372 il nuovo vicario Pietro di Bourges fu costretto a riportare la gabella del sale da 4 bolognini non a 6, ma a 8 lire -, ebbe come contraltare l'enorme accrescimento della spesa comunale per il mantenimento degli stipendiari della città. Sappiamo che dal 1365 al 1371 il loro numero venne quasi quadruplicato e la spesa militare raddoppiata; se alle uscite per gli stipendiari si aggiungono quelle per il mantenimento delle guarnigioni nelle fortezze e nelle torri del contado, nel 1371 si raggiunge la ragguardevole somma di 143.428 fiorini. Parallelamente a quelle militari, aumentarono enormemente le altre spese, quali le ricompense per ambascerie, e i compensi per nunzi e spie, sostenute per lo più dal comune, che vi dovette far fronte ricorrendo spesso a imposizioni straordinarie. Di qui, ritengo, ebbe origine il rapido mutamento di posizione dei cronisti, che stigmatizzarono la rapacità dell'Anglico⁹¹.

⁸⁹ *Corpus chronicorum Bononiensium*, cit, cronaca Villola, III-1, p. 245, ricorda che, allorquando Anglico si recò a Roma per conferire con il fratello, tutto il popolo si riunì per salutarlo: "e sapià che ai omini ne fè si grande male, ch'i no voleano che l'andasse, imperzò che mai no se recordava che in questa cità fose uno chusi bon signore. Chustu' era uno santo per nui, ch 'e z'avea sé ben reto e sì ben guidadi, che scrivere no se porave a pieno; e brevemente digando, quando l'andò onomo trè a vederlo, chè sì gran male no fea a la gente, che quasi onomo lagremava; e d'asora s'i feno denanzi, digando per Dio ch'el tornase, e che'l no z'abandonase". Nel 1370 la morte del fratello coincise con il suo tramonto politico, e lo stesso cronista, III-2, p. 262, all'anno 1372, dichiara: "La soa signoria si fo a noi asai bonna, ma non tropo; è vero che fino a ch'el fradello visse, zoè papa Urbano, mai questa cittade no avè sì bono signore, zoè de mantignirze in paxe e d'allibiare le grevezze a soa possanza, e ben mantignia raxone e zustixia, et amarezava zaschuno, grandi e pizolli, e finalmente digando, chustoi se posseva dire che fosse santo per noi. Inchontenenti doppo la morte del fradello, parve che 'l nemigho l'atentasse, che mai no volse bene se non a lui proprio, d'achumullare moneda infinita, de malle resposte a zittadini, de no tignire zustixia, esere robado de dì e de notte, e morti gli omini in villa e in zittade, e trare gl'omini de bando che non era volontade d'alchuno; sì che, per zerto, malle chontentava zaschuno. E sempre chattivi ufficiarii, che no erano mae sinigadi de soe trabalderie e robarie".

⁹⁰ Cfr. *Corpus chronicorum Bononiensium*, cit, cronaca Villola, III-1, p. 221: "(1368). Dì xxiii de zenaro in lunedì. Anche mo fè fare lo chardenale de Vignon uno chonsego su la sala del veschovado, zoè quel di quatrocento. Et in lo dicto consego se lese litere del mandado lo quale avea fato lo Santo Padre a questo so fradello, ch'ello posea fare e desfare zò che a lui piaxea in alibiare daciai, a vedere lo stado de la cità, e zeneralmente de fare zò che a lui piaxea: e lui si rapresentava la persona del Santo Padre ad hone ambadore che vignise et in tute altre chose. In questo chonsego si sse levò uno so vichario, e si dise che'l Santo Padre e lui de so chonsintimento si volea che'l fose tolto via lo terzo del dacio de la maxena, lo quale pagava s. tri per corba, e che'l pagase s. dui; anchora che lla corbe del salle, la quale se vendea libre sie, chostase libre quatro de bonon.; anchora che'l dacio da la barataria fose tolto via in tuto; anchora che'l dacio de le mamolle fose tolto via in tuto; et tuti quisti volea che foseno tolti via in perpetuo. E de questo se fè gran festa, e serasse le stazioni"; THEINER, *Codex diplomaticus*, cit., vol. II, n. CCCXCV e n. DXXVII. Sulle condizioni economiche e sociali di Bologna e del suo contado in questi anni, cfr. VANCINI, *Bologna della Chiesa*, cit., cap. IV, pp. 542-552 e 1-42.

⁹¹ VANCINI, *Bologna della Chiesa*, cit., cap. IV, p. 22, fornisce un quadro comparativo dei dazi nel 1365 e nel 1371, ricavandolo dalla documentazione amministrativa conservata presso l'ASBo e dalla *Tabula Introituum* pubblicata in THEINER, *Codex diplomaticus*, cit., vol. II, n. DXXVI, e indica per il 1365 un totale di 190.655 lire di bolognini, a fronte delle 246.336 lire del 1371.

Il terzo legato pontificio Pietro d'Etain ereditò dal predecessore una situazione esplosiva. Non si dimentichi che fu l'Anglico a chiedere di essere rimosso: in seguito alla morte del fratello, il nuovo pontefice, Gregorio XI, gli aveva ufficialmente confermato la propria fiducia, ma egli preferì andarsene da Bologna nel gennaio 1372, presagendo forse la rivolta che sarebbe scoppiata pochi anni dopo⁹². Lasciò a Pietro alcune memorie, comprendenti tutti i ragguagli che egli giudicava necessari per la conduzione del vicariato: le *Descriptiones*, in cui relazionava sulle condizioni economiche e demografiche delle aree sottoposte alla sua giurisdizione, e i *Precepta*, in cui fornisce informazioni e consigli sulla conduzione di governo e sui rapporti da intrattenere con le autorità locali⁹³. È interessante notare come l'Anglico elargisse consigli che contrastavano fortemente con il suo operato: a suo parere il signore doveva avere una *familia* non eccessivamente numerosa, evitare di commettere parzialità, trattare tutti benignamente, senza alcuna distinzione, mostrare severità nel comminare bandi e astenersi dalla loro cancellazione. Severo il suo giudizio nei confronti nei Bolognesi: essi sono diffamatori, mormoratori, corruttori; dunque non ci si deve fidare di loro, ed è anzi meglio ricorrere sempre a notai stranieri; gli anziani del comune devono essere tenuti in soggezione, e le corporazioni non devono essere soddisfatte nelle loro richieste, soprattutto per quando riguarda l'approvazione degli statuti societari.

La legazione di Pietro fu caratterizzata dalla continua lotta contro i Visconti, finanziata in parte con un'imposta straordinaria che dovettero pagare i Bolognesi. A ciò si aggiunga anche la terribile epidemia di peste che tornò a tormentare la città e il suo territorio nell'estate del 1373 e del 1374, e si avrà un quadro completo delle pessime condizioni in cui versava tutto il territorio bolognese e del profondo malcontento che serpeggiava da tempo nella popolazione. La situazione non migliorò con il quarto vicario, il cardinale Guglielmo di Noellet, famoso per la sua inerzia, che provocò la dura reazione del popolo e delle arti sfociata nella rivolta del 1376⁹⁴.

Dopo questo rapido *excursus*, relativo ai rettori e ai vicari della Chiesa che si avvicendarono in città dal 1360 al 1376, torniamo al quadro istituzionale del comune.

L'autorità del podestà forestiero, nominato dal vicario, era limitata al potere giudiziario. Sotto il dominio della Chiesa, così come con i Visconti, si consolidò la tendenza a riconfermare l'incarico semestrale ai podestà in carica: è il caso del famigerato Raimondo Tolomei da Siena, podestà per il secondo semestre del 1364 e per il primo dell'anno successivo; di Francesco de' Calboli, in carica per il secondo semestre del 1366 e per l'intero 1367. La *familia* podestarile subì in questi anni numerose variazioni: si tese, per lo più, a diminuirli nel numero e ad abbassare i salari; singoli podestà, dotati presumibilmente di maggior prestigio e quindi potere contrattuale, riuscirono tuttavia ad ottenere seguiti più ampi e compensi più elevati⁹⁵.

⁹² Questa consapevolezza pareva essere diffusa anche tra la popolazione. Negli atti del podestà del 1372, ad esempio, è ricordato questo episodio: un beccaio, intento a vendere al mercato venti capretti non bollati, a un suo collega che gli chiedeva conto di quella palese infrazione, rispondeva che agiva per conto del camerario del cardinale legato, a cui le bestie erano rimaste dalle feste di Pasqua. Significativa la risposta del secondo beccaio: "*Non erunt nec complebunt duo menses quod dictus dominus cardinalis erit expulsus a civitate Bononie et promicto tibi quod faciam te condemnare in quadraginta libris bononinorum pro dictis viginti capretis*". ASBo, Curia del podestà, giudici "*ad maleficia*", *Liber inquisitionum et testium* n. 213, 2, c. 40v.

⁹³ Le edizioni più recenti e corrette delle *Descriptiones* relative a Bologna e alla Romagna sono: *La "Descriptio civitatis Bononie eiusque comitatus" del cardinale Anglico (1371) - Introduzione ed edizione critica*, a cura di R. Dondarini, Documenti e studi della Deputazione di storia patria per le province di Romagna, vol. XXIV (1990); L. MASCANZONI, *La "Descriptio Romandiole" del card. Anglico - Introduzione e testo*, Bologna 1985. Per i *Precepta* cfr. THEINER, *Codex diplomaticus*, cit., n. DXXXVII, pp. 527-539.

⁹⁴ O. VANCINI, *La rivolta dei bolognesi al governo dei vicari della Chiesa (1376-77). L'origine dei tribuni della plebe*, Bologna 1906.

⁹⁵ Sappiamo che il salario del podestà era stato fissato nel 1360 in 3000 lire a semestre, ma già nel 1363 esso venne diminuito al podestà Rodolfo *de Zazonibus*, così come fu diminuita la *familia* dei suoi giudici, notai, cavalieri. Nel settembre 1363 il vicario del podestà, che di fatto ne esercitava i poteri, si trovava senza alcun seguito, tranne un giudice ai malefici, mentre fungevano da berrovieri alcuni messi comunale. Il fiorentino Guelfo Ghirardini, nominato podestà nel novembre 1363, accettò l'incarico solamente a patto che fossero aumentati salario e *familia*. Nel 1365 il salario podestarile fu fissato in 3300 lire a semestre, e la *familia* risultava composta da cinque giudici, tra cui un *doctor legum* che fungeva da vicario del podestà, undici notai, dieci donzelli e 50 famigli, con dodici cavalli. Cfr. *Corpus chronicorum Bononiensium*, cit., cronaca Villola, anno 1360 e 1363; ASBo, Comune Governo n. 284, *Riformagioni e provvigionie* serie cartacea III-33, c. 71r.

Gradualmente l'ufficio podestarile divenne uno strumento di dominazione e controllo nelle mani dei legati, come possiamo ricavare dall'atto di nomina dello spagnolo Fernando *de Tamayo* a podestà di Bologna, firmato dal cardinale Egidio Albornoz: gli viene attribuita la potestà di rendere giustizia a chiunque, sia d'ufficio, sia in seguito a denuncia, con l'obbligo di procedere contro gli omicidi, i traditori, i ladri, i rapitori di donne, i rei di lesa maestà, i falsari e gli incendiari, ma soprattutto "*contra dominium Ecclesie... quomodolibet obloquentes seu detrahentes eidem, nec non omnes et singulos officiales civitatis, comitatus et districtus predictorum quibuscumque constitutionibus seu ordinationibus aut statutis vel consuetudinibus civitatis predictae vel aliis contrariis nequaquam obstantibus, iuxta tue discretionis liberum arbitrium corrigendi et puniendi*"⁹⁶. Non vi è alcun dubbio, dunque, che il podestà, così come al tempo della dominazione viscontea, rappresentasse gli interessi del vicario, non certo quelli del comune: il cardinale Anglico lo utilizzava anche come strumento di controllo politico, inviandolo a sorvegliare le adunanze degli anziani⁹⁷.

Avrebbero dovuto affiancare il podestà nell'esercizio del potere giudiziario i giudici dei vari dischi cittadini, ciascuno con la propria competenza. I giudici ordinari di fatto non potevano però svolgere i loro compiti, come ricaviamo da una protesta inviata dagli anziani e consoli al legato l'11 dicembre 1360. In essa si chiedeva che, "*secundum morem et observanciam bone memorie D. Hostiensis et antea et post in statutis comunis Bononie*" - dunque il richiamo era a tutta la tradizione e prassi giuridica bolognese, prima e dopo la signoria di Bertrando del Poggetto -, l'esazione dei dazi, delle gabelle e degli introiti del comune fosse riservata al giudice dell'Orso, ufficiale del podestà, per il quale egli riceveva un salario; parallelamente doveva essere eliminato ogni altro ufficiale che si intrometteva in queste riscossioni, al fine di diminuire le spese comunali e aumentarne anzi le entrate. Più in generale, in un altro capitolo della protesta si chiedeva "*quod questiones civium et districtualium civitatis Bononie, quas inter se haberent vel cum aliis, ubi convenirentur debeant agitari coram iudicibus ordinariis comunis Bononie de predictis iurisdictionem habentibus secundum formam statutorum comunis Bononie, nisi hoc procederet ex speciali vestra commissione eis in scriptis facta*"⁹⁸. Richiesta che rimase inascoltata: esisteva infatti un altro giudice, il giudice agli appelli, anch'esso di nomina vicariale, con giurisdizione su tutti gli appelli riguardanti le cause civili, con un salario annuale di 400 fiorini e la possibilità di essere riconfermato in carica più volte, come avvenne per Antonio di Città di Castello. Per di più gli appelli non venivano devoluti sempre a questo giudice, ma si affermò gradualmente la prassi di deferirli direttamente al vicario, o comunque a persone di sua fiducia riunite nella sua curia, *in audientia domini cardinalis*, tanto che il giudice agli appelli non compare più nell'elenco degli ufficiali bolognesi lasciato dal cardinale Anglico al suo successore nel 1371⁹⁹.

Ai sedici anziani e consoli, quattro per quartiere, rimase per pochi anni affidata la gestione amministrativa della città. Da tempo essi costituivano la magistratura più autenticamente cittadina, l'ultimo baluardo della capacità di contrattazione dei Bolognesi. Sappiamo che, a causa della guerra in corso, nei primi mesi di governo della Chiesa essi non furono eletti. Questa mancanza venne subito sottolineata nell'ottobre 1360 dagli anziani precedenti, rimasti in carica

⁹⁶ ASBo, foglio sparso tra pergamene di vari anni, s. d., pubblicata in VANCINI, *Bologna della Chiesa*, cit., *Appendice*, doc. XVIII, p. 70.

⁹⁷ THEINER, *Codex diplomaticus*, cit., n. DXXVII, p. 527.

⁹⁸ ASBo, Comune Governo n. 284, *Riformagioni e provvigioni* serie cartacea III-33, c. 220v.

⁹⁹ Vista inascoltata la richiesta di far dirimere le cause dai giudici ordinari e la graduale erosione delle prerogative del giudice agli appelli, gli anziani tentarono ancora di salvaguardarne la giurisdizione. Nel novembre 1370 essi richiesero al vicario che tutte le cause civili d'appello, sia di primo grado che dei gradi successivi, sorte sia in città sia nel contado bolognese, "*secundum formam statutorum comunis debeant videri, examinari et fine debito terminari, et in eis et super eis procedi per dictum iudicem appellationum secundum formam statuti comunis Bononie positi sub rubrica: "De causis appellationum et nullitatis" et infra tempora in dicto statuto comprehensa*", con l'eccezione dei casi in cui l'appello era rivolto direttamente al Papa o allo stesso vicario. Secca la sua risposta: "*Placet in causis profanis et merum civilibus et quas comitimus auctoritate et vigore vicariati*", smentita dai fatti, visto che l'anno seguente il giudice agli appelli non esisteva più. Cfr. ASBo, Comune Governo n. 285, *Riformagioni e provvigioni*, serie cartacea (1361-1375), c. 129r.

oltre il dovuto, nei capitoli sottoposti al legato in occasione della sua venuta in città, in cui si ribadiva anche la necessità di ricostituire il consiglio dei quattrocento¹⁰⁰.

Durante il governo dei rettori gli anziani godettero di una certa indipendenza e concorsero attivamente all'amministrazione della città; il loro potere fu inversamente proporzionale all'aumento dell'autorità dei vicari della Chiesa, e gradatamente si ridussero a essere gli unici portavoce dei desideri e delle lamentele dei cittadini, per mezzo di capitoli che inviavano mensilmente ai vicari. Con la venuta del cardinale Anglico la magistratura degli anziani perse ogni carattere di indipendenza: nominati su elenchi rivisti dal signore, gli anziani non potevano più radunarsi senza il suo permesso, né intromettersi nelle decisioni concernenti le finanze del comune. Spesso il vicario inviava il podestà o il suo vicario, persone a lui fedeli, per controllarne le sedute; non potevano inviare lettere senza l'approvazione del cardinale, né riceverne o aprirle senza il suo consenso; e ancora per maggior cautela il loro sigillo era stato assunto dal legato. Rimaneva in loro la consapevolezza di rappresentare il comune ad alimentare un forte desiderio di indipendenza, che fece osservare all'Anglico nei suoi *Precepta* che aspiravano "ad libertatem eximiam"¹⁰¹.

Il consiglio dei quattrocento perse completamente la funzione legislativa. Fu convocato, a quanto mi consta, solamente tre volte: nel marzo 1360, nel refettorio della chiesa di san Domenico, per prendere commiato da Giovanni da Oleggio, e nel giugno dello stesso anno, per deliberare un mutuo di 16.000 fiorini (in questi due casi fu convocato dal priore degli anziani); nel marzo 1368, alla venuta del cardinale Anglico, per ascoltare la volontà del pontefice, e cioè la riforma sui dazi che aveva intenzione di compiere.

Il consiglio degli ottocento non subì modificazioni apparenti: tuttavia lo si limitò a svolgere le funzioni di uditore delle sentenze del podestà e di tutti gli atti che interessavano l'amministrazione della giustizia.

Il consiglio dei quattromila, o consiglio del popolo, vide usurpata la sua funzione di eleggere *ad brevia* gli ufficiali cittadini. Esso veniva radunato ormai solamente all'arrivo dei vicari, per assistere alla lettura delle lettere di legazione del pontefice; il 22 maggio 1363 fu riunito per presenziare alla proclamazione di una lega tra la Chiesa e alcune signorie minori contro Bernabò Visconti¹⁰². Ancora una volta il terreno di scontro tra la comunità soggetta e il potere centrale fu costituito dall'elezione di forestieri al di fuori del tradizionale sistema dei brevi: anche la Chiesa non poté rinunciare infatti al validissimo strumento di dominazione rappresentato dalla distribuzione delle cariche ai propri fedeli. Sappiamo che fin dai primi anni di dominazione della Chiesa il rettore Gomez Albornoz adottò questo sistema, nominando nel novembre 1363 Antonio di Città di Castello, già giudice degli appelli, giudice e ufficiale dei dazi e delle gabelle; due mesi dopo istituì un nuovo ufficio, il notaio della camera degli atti, a nomina vitalizia¹⁰³.

Altre nomine arbitrarie simili a queste non mancarono, dal momento che nello stesso anno il reggimento comunale inviò presso la curia pontificia due ambasciatori, i *legum doctores* Antonio Galluzzi e Giovanni Bonsignori, per protestare. La risposta di Urbano V, indirizzata ad Androino de la Roche, appena entrato in carica, è estremamente significativa e rivela una sottigliezza sapientemente ispirata alle contingenze politiche: se da un lato il pontefice accoglieva le richieste dei Bolognesi e dichiarava di voler rispettare l'antica consuetudine dell'elezione ai brevi, dall'altra

¹⁰⁰ ASBo, Comune Governo n. 284, *Riformagioni e provvigioni*, serie cartacea III-33, c. 218v: "Item cum a tempore quo vestra paternitas et Sancta Romana Ecclesia suscepit dominium civitatis Bononie non fuerit observatus modus usitatus tanto tempore cuius inicii memoria non existit in faciendo et ordinando consilium quadringentorum populi vestre civitatis Bononie, et in elligendo et citando antianos et consules vestre civitatis Bononie de mense in mensem, sed modus novus propter gueram non conveniens et inhonestus hucusque fuerit servatus, providere quod dictum consilium et sachulus antianorum ordinetur et fiat pro uno anno et sic successive ut moris fuit tempore predicto".

¹⁰¹ THEINER, *Codex diplomaticus*, cit., n. DXXVII, pp. 527-539.

¹⁰² *Corpus chronicorum bononiensium* cit., tomo XVIII, III-1, p. 145, cronaca Villola: "In lo ditto milleximo [1362] vene in Bononia anbasaduri di marchixi de quello da Verona e de quello da Padoa; e per questa chaxone se raccolse lo consiglio del povollo, e lì si se plubigò la liga; e questo fu domenega, dì xxii de mazo".

¹⁰³ ASBo, Comune Governo n. 285, *Riformagioni e provvigioni* serie cartacea III-37, c. 77v e c. 159r.

non si precludeva affatto la possibilità di assegnare le cariche a sua discrezione, per beneficiare persone meritevoli e di fiducia¹⁰⁴.

Negli anni seguenti gli anziani chiesero nuovamente al legato il rispetto delle elezioni *ad brevia*, e ancora una volta le loro aspettative furono disattese¹⁰⁵. Anzi, lo stesso papa Gregorio XI nominò personalmente ufficiali che avrebbero dovuto andare ai brevi, imponendoli anche ai suoi vicari: ad esempio il 10 aprile 1370 ordinò al cardinale Anglico di nominare all'ufficio dei giudizi dei dazi il reggiano Giovanni Malvezzi; il 6 novembre dello stesso anno gli raccomandò un tale Valentino Pisani quale notaio della camera degli atti¹⁰⁶. Così come durante la signoria dei Visconti, anche durante il dominio pontificio le cariche continuavano dunque ad essere affidate a forestieri, con l'aggravante che gli ufficiali nominati direttamente dal pontefice, avendo l'obbligo di rispondere solo a lui del proprio operato, compivano impunemente arbitri e irregolarità. In seguito a numerose lamentele Gregorio XI intervenne sulla questione nel 1373, ponendoli sotto la giurisdizione del vicario¹⁰⁷.

Questa la situazione istituzionale della città, che certo provocava malcontento tra la popolazione, accresciuto dalle continue azioni belliche, dal proliferare di tasse e balzelli, dalle ripetute epidemie di peste.

In quei decenni, Bologna si reggeva sul precario equilibrio delle tre componenti più forti della società comunale, che, pur lasciate ai margini del potere effettivo dai legati pontifici e dai loro funzionari, continuavano a costituire parte attiva nella vita della città: la fazione nobiliare più cospicua e influente degli Scacchesi - costituita dalle famiglie che a suo tempo avevano sostenuto i Pepoli, anche dopo il loro esilio conseguente alla cessione della città ai Visconti del 1350 - che voleva restituire loro l'antica *leadership*; la fazione nobiliare minoritaria dei Maltraversi, che, antagonista dei Pepoli fin dall'espulsione di Romeo, non esitava, all'occorrenza, a schierarsi con il popolo; da ultimo il popolo stesso, organizzato nelle arti e guidato dagli anziani e consoli, esponenti di categorie produttive che miravano a trarre vantaggio dalla pace - e quindi decisamente antimagnatizie, in quanto avverse ai conflitti di fazioni -, e dal ripristino del potere effettivo dei loro organi di rappresentanza. La dominazione dei legati pontifici aveva di fatto mortificato tutti: le arti lamentavano l'insufficienza di una politica economica che valorizzasse le attività produttive e mercantili; le fazioni nobiliari non avevano più posizioni politiche di rilievo da contendersi¹⁰⁸.

Venne a sommarsi a questa situazione la guerra tra Firenze e il papa - la cosiddetta guerra "degli otto santi", dal nomignolo affibbiato dai Fiorentini agli otto rappresentanti del popolo grasso al governo della città durante lo scontro -, scoppiata nel 1375, in cui Bologna, preda ambita per entrambi, costituiva una pedina di importanza capitale. Ecco in breve i fatti: la Chiesa, perseguendo con successo il rafforzamento e l'espansione dello Stato Pontificio, era giunta a sottomettere centri troppo vicini a Firenze, quali Città di Castello e Perugia; il comune fiorentino, vedendosi minacciato, decise di arrivare allo scontro diretto. *Casus belli* fu la vicenda che vide

¹⁰⁴ BUB, *Codice Diplomatico*, vol. 66, n. 48, 10 luglio 1363, pubblicata in VANCINI, *Bologna della Chiesa*, cit., *Appendice*, doc. XL, pp. 98-100: "*Dictorum insuper ambaxiatorum et communis precibus inclinati de officiis dictorum communis, quia personas ad hoc aptas verisimiliter cognoscere non possemus, non intendimus providere, credimusque decere quod officia dicte civitatis que dari consueverunt ad brevia secundum antiquam eiusdem civitatis consuetudinem comittantur, nisi videris aliter expedire, nec de fumantariis exemptionem intendimus facere, nec etiam tua discretio faciat, quia hoc in detrimentum pauperum rusticulorum prout audivimus redundaret, per hoc autem non intendimus claudere manus nostras ubi ex meritis personarum vel ex aliis causis rationabilibus moneremus ad aliter faciendum*".

¹⁰⁵ ASBo, Comune Governo n. 285, *Riformazioni e provvigioni*, serie cartacea III-39, c. 19r, 1365, 21 novembre; BUB, *Codice Diplomatico*, vol. 67, n. 114, 12 novembre 1372, pubblicata in VANCINI, *Bologna della Chiesa*, cit., *Appendice*, doc. XLVIII, pp. 105-107.

¹⁰⁶ BUB, *Codice Diplomatico*, vol. 67, n. 20 e n. 50.

¹⁰⁷ VANCINI, *Bologna della Chiesa*, cit., p. 23-24, ricorda a titolo di esempio: Castellata *de Colionibus* di Bergamo quale capitano di San Giovanni in Persiceto; Ludovico Vicedomini di Parma è preposto all'ufficio delle mostre degli stipendiari in città e nel contado per il 1371; alla stessa carica l'anno seguente fu preposto Bernardo, familiare del papa; nel 1373 i fratelli Vicedomini di Parma risultano preposti alla podesteria di Scaricalasino.

¹⁰⁸ DONDARINI, *Bologna medievale* cit., p. 285, nota che anzi le dispute nobiliari finivano spesso per attribuire al legato la funzione di pacificatore e di arbitro supremo delle contese cittadine, e quindi contribuivano ad avvallarne l'autorità.

protagonista la compagnia dei mercenari inglesi di John Hawkwood, il celebre Giovanni Acuto: assoldati dal papa nella guerra contro i Visconti, essi si trovarono disoccupati in seguito alla tregua del 4 giugno 1375, e, dopo aver attraversato senza colpo ferire il contado bolognese, puntarono decisamente sulla ricca Firenze. Il governo fiorentino stornò il pericolo, pagando i mercenari 130.000 fiorini d'oro a condizione che non ne saccheggiassero il territorio; poi accusò il papato di avere guidato i loro passi, dando apertamente inizio al conflitto e avviando contestualmente abilissime manovre diplomatiche, tese a indurre alla rivolta contro i vicari pontifici tutte le città che vi erano sottomesse e a formare una lega anti-papale. Manovre che ebbero successo immediato: in pochi giorni si sollevarono contro il dominio della Chiesa numerosi centri, tra cui Viterbo, Rieti, Perugia, Narni, Città di Castello, Orte, Montefiascone; si allearono con Firenze Pisa, Lucca, Siena e Arezzo; il 24 luglio fu stretta un'alleanza con Bernabò Visconti¹⁰⁹.

Quando le insurrezioni si estesero anche alla Romagna - Firenze aveva fornito aiuti ad Astorre Manfredi per conquistare Massa degli Alidosi, Forlì si sollevò e cacciò dalla città la fazione guelfa, Faenza venne stretta d'assedio da Astorre -, il cardinale Guglielmo di Noellet fu costretto a inviare truppe bolognesi per arginare il pericolo. Mormorii e inquietudini serpeggiavano all'interno delle mura di Bologna: il governo era sempre più indebolito dalle numerose defezioni contro la Chiesa, e a stento ormai il legato riusciva a tenere a freno Scacchesi e Maltraversi. Le due fazioni, temendo l'una il sopravvento dell'altra, erano pronte allo scontro. In un primo tempo il cardinale riuscì a mantenere calme le acque, giovandosi del sostegno del *populus*, pronto a intervenire contro chiunque avesse scatenato un conflitto¹¹⁰: alcuni disordini, scoppiati alla fine del 1375, furono momentaneamente sopiti, e manifestazioni di pubblica concordia, ordinate dal legato, suggellarono un'armonia solo apparente¹¹¹.

La situazione precipitò solo pochi mesi dopo, allorquando venne completamente meno, a Bologna, la fiducia nel governo della Chiesa. La Curia era ormai a corto di denaro, poiché le entrate diminuivano costantemente, a causa delle crescenti ribellioni, ed era necessario pagare i mercenari per continuare la guerra: così in Romagna Bagnacavallo e Castrocaro furono cedute in pegno ai mercenari inglesi, a garanzia delle loro paghe. I Bolognesi dovettero temere, certo in ciò "confortati" dagli inviati fiorentini, che badavano a soffiare sul fuoco, di essere nuovamente venduti: corse voce che il cardinale legato intendesse impegnare tutti i territori della sua giurisdizione con il marchese di Ferrara, mentre tornavano dalla curia pontificia i due ambasciatori bolognesi inviati a chiedere aiuto e consiglio - si trattava di Bartolomeo di Saliceto e di Gaspare Calderini -, senza aver ricavato alcun elemento utile alla difesa della città¹¹².

Scoppiò allora, nella notte tra il 19 e il 20 marzo 1376, la ribellione contro il vicario pontificio, a lungo covata. Bologna era sguarnita, poiché il vicario aveva inviato i suoi stipendiari al castello di Granarolo di Romagna, di cui Astorre Manfredi si era impadronito. Taddeo Azzoguidi, capo della fazione scacchese, ottenne dal cardinale le chiavi di tutte le fortezze e porte cittadine; Riccardo da Saliceto, esponente dei Maltraversi, chiamò a raccolta quelli della sua parte. Radunatisi tutti al

¹⁰⁹ VANCINI, *La rivolta dei Bolognesi* cit., pp. 8-15. Cfr. D. WALEY, *Lo stato papale dal periodo feudale a Martino V*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, vol. VII, t. 2, *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale. Lazio, Umbria e Marche, Lucca*, UTET, Torino 1987, pp. 231-315; J. C. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e Signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Storia d'Italia* cit., vol. VII, t. 2, pp. 323-606.

¹¹⁰ *Corpus chronicorum bononiensium* cit., tomo XVIII, III-2, p. 302, cronaca Villola: "Anche mo [1375] fo in Bollogna, a quisti di, gran mormoramento tra i zitadini, zoè che in la terra era doe parte, zoè Schachixi e Maltraversi, benché Maltraversi era pochi: e per dubio de loro moseno questo mormorerio, e fono al signore, digando ch'i dubitavano ch'i no foseno chazadi da questa parte, chomo fono altra volta [cioè nel 1362]; e per questo cressé sì grande noglie per la tera, che ziaschuno dubitava, perchè in questa tera no era alchuna forastaria e perchè la volontà de Dio non foe né volse tanto malle. Se restono e feno una chotalle amistà, chom'era usada. Et anche lo povollo menudo era desposto a no esere chon l'uno né chon l'altro, anche a esere chomtra a chi chomenzase".

¹¹¹ Le cronache cittadine registrano che Guglielmo di Noellet, dopo avere convocato i rappresentanti delle parti e avere ottenuto garanzie della loro volontà di mantenere la pace cittadina, ordinò che membri dei Maltraversi, degli Scacchesi e del popolo cavalcassero insieme con lui per la città, in segno di concordia e di rispetto per la Chiesa. Cfr. *Corpus chronicorum Bononiensium* cit., cronaca Villola, III-2, anno 1375; DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum* cit., p. 71.

¹¹² VANCINI, *Bologna della Chiesa* cit., p. 6, rileva che tale voce non doveva essere del tutto infondata, poiché già nel 1361, nel corso degli scontri con i Visconti, il papato si era dimostrato disposto a concere Bologna in vicariato agli Estensi.

Mercato di Mezzo, i rivoltosi decisero di unirsi e occuparono i centri del potere senza incontrare alcuna resistenza, chiamando a raccolta il popolo bolognese. Il carattere tutto sommato pacifico e incruento della sollevazione cittadina fu turbato dall'arrivo di truppe di comitatini bolognesi e fiorentini, inviati da Firenze e guidati dai signori della montagna - Antonio da Bruscolo, Guglielmo da Loiano e Ugolino da Panico -, che presero d'assalto il Palazzo del Podestà, scagliando dalla finestra e bruciando in piazza tutti i registri dei bandi, dopo aver ferito lo stesso podestà. Si diressero poi alla residenza del cardinal legato, che venne percosso e ferito a una mano da Antonio da Bruscolo; successivamente venne messo in salvo nel convento dei frati di San Giacomo in stra' San Donato, grazie all'intervento dei cittadini bolognesi che riuscirono ad evitare morti inutili e dannose al futuro della città. In una sola notte la rivolta fu conclusa. Il giorno seguente gli ambasciatori, Ugolino Scappi e Pietruccio Bianchi, furono inviati a Firenze ad annunciarne il successo e a richiedere aiuti contro un'eventuale controffensiva delle truppe pontificie¹¹³.

Dunque la rivolta, almeno all'inizio, fu opera delle famiglie aristocratiche bolognesi di parte scacchese e maltraversa, non certo del popolo, come ci narrano le cronache trecentesche, che riportano i nomi dei capi della sommossa¹¹⁴. D'altra parte, il popolo era stato chiamato alle armi dalle due fazioni, che avevano fatto appello al sentimento civico: i loro proclami di ispirazione popolare inneggiavano al ripristino delle istituzioni comunali. Chi voleva governare Bologna non poteva certo prescindere dal suo *populus*: così il 21 marzo il popolo bolognese venne radunato presso il palazzo della biada; presenti oltre i 2/3 dei cittadini, cioè il numero necessario perché le delibere dell'adunanza avessero vigore di legge. Di fondamentale importanza appare la riformazione votata in quel giorno, relativa alla costituzione del nuovo consiglio del popolo, in cui vengono di fatto tratteggiate le linee politiche del nuovo governo, che determinarono la redazione degli statuti successivi. La riporto interamente:

Provisio super ordinando consilio populi Bononie.

In Christi nomine amen, anno nativitate eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimosesto, indictione quartadecima die vigesimoprimum mensis marci pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Gregorii divina providentia pape XI.

Congregatis et cohadunatis universitate, comune et populo civitatis Bononie sono campane et voce preconum in pallacio magno dicti comunis, quod appellari consuevit palacium bladi comunis Bononie, in sala magna superiori dicti palacii, in qua quidem congregatione et adunantia generali interfuerunt ultra quam due partes hominum dicti comunis et populi ac universitatis civitatis Bononie et qui soliti sunt representare et representant populum, comune et universitatem dicte civitatis Bononie, propter novitatem nuper ocursam in civitate predicta. Surrexit egregius miles et eximius legum doctor dominus Riccardus de Saliceto et proposuit quod, cum propter novitatem nuper ocursam in civitate Bononie civitas ipsa ad presens careat et vacet gubernatore et rectore, quod placet dictis populo, comuni et universitati providere in Dei nomine consulatoris. Qua quidem posta lecta et vulgaricata coram dictis populo, comuni et universitati et datis consiliis per consiliarios, qui surreserunt ad consulendum super posta predicta, predicti populus, comune et universitas ibidem sic congregati et coadunati ut supra, protestatione premissa quam volunt et intendunt haberi pro repetita in presenti actu et etiam quocumque alio actu fiendo vel dicendo quandocumque in futurum, quod non aprobant nec approbare intendunt per actum presentem vel alium quemcumque fiendum vel dicendum quandocumque in futurum, ymo ex nunc improbarunt

¹¹³ *Corpus chronicorum Bononiensium* cit., cronaca Villola, III-II, pp. 305-331; VANCINI, *La rivolta dei Bolognesi* cit, pp. 17 ss.; DONDARINI, *Bologna medievale*, cit., pp. 280-301, riserva ampio spazio alla "rivolta incruenta" del 1376 e agli avvenimenti politici che ne derivarono, sulla base delle già citate monografie di Vancini e Sighinolfi, delle cronache bolognesi trecentesche, dell'opera di C. GHIRARDACCI, *Della historia di Bologna*, Bologna 1657 (rist. anast. Bologna 1973) e della "*Descriptio civitatis Bononie eiusque comitatus*" del cardinale Anglico (1371), cit.

¹¹⁴ DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum* cit., p. 72, rr. 16-43, ricorda che parteciparono all'insurrezione Ugolino di Maghinardo da Panico, Ubaldino Malavolti, Ugolino Balduini, Riccardo da Saliceto e suo figlio Roberto, Tuniole Torelli, Ghinolfo Dalfini, Pietruccio Bianchi e altri esponenti della sua famiglia, tutti i Bentivoglio, Ugolino Boccadiferro, Lippo e Gualengo Ghisilieri, Pino Gozzadini, Ugolino Galluzzi, Taddeo Azzoguidi, Marsilio Liadari, i Preti, Alberto Guidotti.

expres<s>e et detestantur omnia et singula dicta, facta et illata iniuste in civitate Bononie, maxime circa personam, res et bona reverendissimi in Christo patris et domini domini Guillelmi cardinalis Sancti Angeli et sue familie et omnia et singula alia inde secuta, precedentia eciam vel sequentiam, et etiam quod non intendunt nec volunt per actum presentem vel alium quemcumque fiendum vel dicendum in futurum derogare iuri cuiucunque alicuius, sed potius punire et puniri facere quoscumque delinquentes et qui delinquerunt et aliquid inlicite comiserunt, prout eis adherit facultas, et omnia facere que tenentur et debent secundum formam iuris et cuiuscumque provisionis et ordinationis quandocumque et a quocumque legitime emanate.

Et quod, si quid contingeret dici vel fieri in actu presenti vel alio quocumque et quandocumque, etiam in futurum, per quod videretur vel dici posset quod predictus populus, comune et universitas viderentur approbare predicta, vel quecumque alia iniuste facta vel derogare iuri alterius quod non precedet de mente ipsorum sed potius volunt et intendunt, volent et intendunt ac de mente ipsorum est et erit quicquid continet protestatio supradicta, videntes se universitatem, populum et comune constitutos in medio nationis perverse societatis Anglicorum tiranicarumque pravitarum undique vigentium, et timentes valde pericula et scandala que pos<s>ent civitati Bononie et singularibus personis eiusdem verisimiliter obvenire, deliberaverunt, statuerunt et ordinaverunt omnes unanimiter, concorditer, nemine discrepante, ibidem et in presenti et facto inter eos partito de levando ad sedendum et e contra de sedendo ad levandum per prefatum dominum Ricardum assumere regimen, gubernationem et protectionem rei publice dicte civitatis Bononie ac in ipsa civitate, comitatu et districtu merumque et mistum imperium ac plenam et omnimodam iurisdictionem solum pro defensione personarum et rerum, non animo derogandi iuri alicui ut supra, sed potius puniendi et puniri faciendi omnes et singulas personas que delinquerunt vel aliquid inlicite comisserunt ut supra dicendi et faciendi que de iure tenentur et debet.

Et statim ibidem animo et intentione habendi possessionem predictorum regiminis, gubernationis et protectionis ac meri et misti imperii pleneque et omnimode iurisdictionis in comitatu et districtu Bononie constituerunt, creaverunt et fecerunt honorabiles et circumspectos viros Cabrielem de Maçolis, dominum Munsium de Sabadinis, dominum Nicolaum de Garsendinis et Franciscum de Bentivoglis, omnes cives bononienses de quarterio porte Sancti Petri; dominum Gerardum de Confortis militem, dominum Franciscum de Guastavilanis legum doctorem, dominum Minotum fratris Petri Angeleli¹¹⁵ et dominum Iohannem de Armis, omnes de quarterio porte Sterii; dominum Anthonium de Galuciis militem, dominum Dinum Hostexani¹¹⁶, dominum Ambrosinum de Cavalinis becarium, dominum Michaellem de Sclasis omnes quatuor de quarterio Sancti Proculi; dominum Ricardum de Saliceto militem et eximium legum doctorem, dominum Lippum de Becadelis, dominum Albertum de Blanchis et dominum Petrum de Maruglano¹¹⁷ omnes de quarterio porte Ravennatis civitatis Bononie, ibidem presentes et hoc volentes, in antianos et consules pro antianis et consulibus populi et comunis Bononie, quorum officium durare debeat per totum mensem marcii et succesive per totum prosequentem mensem aprelis.

Statuentes ac deçernentes et firmantes quod ipsi antiani predicti pro dicto tempore habeant et habere debeant merum et liberum arbitrum et omnimodam potestatem et bayliam cum consilio sapientium per eos eligendorum, si eisdem videbitur, creandi, elligendi et constituendi unum consilium de civibus, voce et naturaliter et personis artium societatum civitatis predictæ, quod consilium comunis et populi civitatis Bononie in illo numero personarum et pro eo tempore duraturum quod eis videbitur et placebit. Quod consilium congregari possit et debeat quandocumque ad voluntatem et beneplacitum dictorum dominorum antianorum et qui pro tempore fuerint et quecumque proposita, obtenta et reformata seu proponenda, obtinenda et reformanda in ipso consilio auctoritate presentis congregationis et adunantie habeant plenum robur et efectualiter executioni mandari

¹¹⁵ DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum* cit., p. 72, r. 37, lo qualifica notaio.

¹¹⁶ Ibidem, p. 72, r. 37, lo chiama *Dinus Laygoni Hostaxani notarius*.

¹¹⁷ Ibidem, p. 72, r. 39, lo definisce *mercator sirici*.

debeant per dictos dominos antianos et quoscumque officialles comunis, civitatis et districtus Bononie, si proposita, obtenta et reformata forent in presenti congregatione et adunantia generali.

Item habeant et habere debeant merum et liberum arbitrium et bayliam creandi et elligendi futuros dominos antianos et consules de civibus vere et naturaliter tantum civitatis Bononie, in illo numero et pro illo tempore duraturos quod eisdem dominis antianis et consulibus videbitur convenire, et super ordinibus et modis ellectionum fiendarum pro futuris temporibus de bonis civibus deputandis et eligendis pro antianis et ad officium ancianatus predictorum comunis et populi ac ordinandi, providendi et statuendi et modificandi officium dictorum dominorum antianorum et consulum cum illa iurisdictione, arbitrio et baylia ac etiam famulis que ipsis dominis videbitur expedire pro exaltatione et conservatione status pacifici comunis et populi civitatis.

Item habeant potestatem ut supra elligendi omnes et singulos rectores et officiales, tam in civitate quam in comitatu et districtu Bononie, notarios pro gubernatione presentis status populi cum iurisdictione, salariis debitis et necessariis et pro illo tempore quod eisdem videbitur et placebit.

Item habeant potestatem ut supra elligendi omnes et singulos capitaneos portarum civitatis et castelanos castrorum, rocharum et fortilitiorum existencium in civitate et districtu Bononie, cum famulis et salariis et cum illa satisfactione prestanda per dictos capitaneos et custodes et pro illo tempore quibus dictis dominis videbitur et placebit, et de modo et ordine postea sucesive servando de et super ellectionibus faciendis de personis ydoneis et sufficientibus in dictis locis pro capitaneis et castelanis.

Item habeant potestatem et bayliam ut supra conducendi pro dicto comuni et populo civitatis omnes et singulos stipendiarios, tam pedestres quam equestres, quos viderint et cognoverint expedire pro conservatione status pacifici dicti comunis et populi et in illo numero et pro eo tempore et cum illo stipendio seu stipendiis que eisdem dominis videbitur expedire et pacta, conventiones et promissiones cum dictis stipendiariis iniendi et finiendi que et quas eisdem videbitur expedire et ordinandi cavalcatam solitam ab antiquo elligi in civitatem Bononie ipsius in numero et quantitate que eisdem antianis videbitur / <c. 1v> et de menda et stipendio emendis.

Item habeant potestatem et bayliam ut supra expendendi de pecunia avere et introitibus civitatis Bononie in illa quantitate pro illis causis et modis quos et quas eisdem dominis antianis videbitur expedire et necessarium fore pro salute, conservatione et augmento status pacifici comunis et populi ipsius civitatis. Et quod massarius seu depositarius comunis elligendus per dictos dominos ad eius manus pervenire debeant omnes introitus dicti comunis sine sui preiudicio et gravamine possit solvere omnes et singulas quantitates pecunie de quibus solvendis receperit buletas scriptas manu alterius ex notariis dictorum dominorum et buletas ultimo priori dictorum dominorum.

Item habeant potestatem, arbitrium et bayliam recipiendi mutuo omnem quantitatem pecunie que videbitur eis seu maiori parti eorum expedire et obligandi dictum comune et bona comunis et locandi datia et gabellas comunis Bononie per se vel alios, datium et datia obligandi designandi uni et pluribus pro obligatione et securitate mutuatam pecuniam predictis et pro disolvendo obligationes contentas et contrahendas, et absolvendi et liberandi quoscumque solventes et debitores comunis delegandi, et in predictis et quolibet predictorum faciendi et ordinandi et disponendi prout eis vel maiori parti eorum videbitur et placuerit.

Et inter cetera habeant potestatem et bayliam generalem providendi, ordinandi et reformandi omnia et singula que videbuntur eisdem providenda et reformanda quecumque et quandocumque pro conservatione, augmentatione, protectione et salvatione status pacifici comunis et populi ipsius civitatis, comunis et districtus, quemadmodum potest et possit totus populus et comune ipsius civitatis, et etiam officiales necesarios et ambaxiatores necesarios in casibus ocurentibus et quodlibet predictorum fatienda; et etiam iniendi, faciendi et firmandi quamlibet confederationem, ligam et expediendam possit et treugam unam et plures cum quocumque et quibuscumque quibus quotiens eis videbitur predictis dominis

antianis placuerit et videbitur ex causa et causis quibuscumque elligere et constituere syndicos, procuratores et nuncios ad predicta et cum omnibus et singulis pactis, conventionibus, obligationibus et penis facienda et expedienda que videbuntur eisdem seu alteri cuicumque uni vel pluribus cui cum libera potestate quibus predicta comiti contingerint ab eisdem.

Et quod ad predicta et etiam statuta, ordinamenta, provixiones refformandi, corrigendi et ordinandi in dicta civitate et quodlibet predictorum faciendi et ad hoc deputandi et elligendi quoscumque crediderint sufficientes ad predicta et pro predictis ac etiam approbandi que videbuntur predictis dominis antianis seu aliis quibus dixerint comitenda predicta, supradicta protestatione premisa semper salva et repetita in omnibus et singulis capitulis et membris supradictis et pro expresa et specificata habeantur ac si in quolibet capitulo fuisset expresa et singulariter et specialiter repetita de scolaribus et Studio, scolis et doctoribus et salariis eorum augendis et eorum honoribus conservandis et dictis studio et scolaribus Studii defendendis et protegendis.

Item providendi et ordinandi de mansionibus et super mansionibus palacii seu domorum sufficientium pro residencia eorundem et familiarium suorum de expensis necessariis et honoribus eisdem dominis antianis per tempora quibus preherunt et servierunt officio predicto.

Item providendi, ordinandi, mandandi et deliberandi omnia et singula que cognoverint et viderint expedire et convenire ad conservationem boni et pacifici status comunis et populi civitatis predictae de quibus, super quibus et omnibus et singulis supradictis faciendis et expediendis predicti antiani electi pro presenti mense marcii et futuro mense aprilis habeant plenam et liberam potestatem, auctoritatem, arbitrium et bayliam ac omnimodam facultatem.

Demum voluerunt et mandaverunt predicti domini antiani quod per Laygonum domini Dini Hostexani notariumque Blasium Nicolai de Meçavachis notarius conficiantur instrumenta unum et plura unius cuiuscumque tenoris.

Actum in civitate Bononie, super sala superiori pallacii ipsorum dominorum antianorum residentie quod antiquitus vocabatur palatium de la biava, presentibus Paulo Dominici, Egidio Ghini, Blasio Dini banitoribus populi et comunis Bononie antedicti, Cappa Boni et Bonaventura Martini nuntiis prefatorum dominorum antianorum, ser Iohanne de Forlivio capitaneo famulorum antedictorum dominorum antianorum et Anthonio Iohannis de Capabis de Mutina testibus ad predicta adhibitis vocatis et rogatis. Ego Blasius Nicolai de Meçavachis civis Bononie, publicus imperiali auctoritate et comunis Bononie auctoritate notarius et nunc notarius dictorum magni<fi>corum dominorum antianorum predictis omnibus interfui et rogatus scribere pariter una cum suprascripto et infrascripto Laygono notario predicta publicavi, scripsi et subscripsi¹¹⁸.

Fu dunque il *legum doctor* Riccardo da Saliceto, che aveva chiamato a raccolta i Maltraversi, a parlare per primo in consiglio e a proporre di eleggere un nuovo reggimento comunale, poiché in seguito alle sommosse cittadine non vi era alcun governatore. I cittadini, dopo avere espressamente dichiarato che si dissociavano dagli atti di violenza commessi contro il cardinale Guglielmo di Noellet e che non intendevano conculcare i diritti di alcuno, bensì punire i delinquenti e comportarsi come richiedeva il diritto, decisero all'unanimità che Riccardo assumesse il comando, solo per provvedere alla difesa di uomini e cose contro i "perfidì Inglesi", cioè i mercenari che già spadroneggiavano in Romagna, e non per arrogarsi i diritti di altri.

Immediatamente vennero eletti i sedici anziani e consoli per i mesi di marzo e aprile. Amplissimi i compiti e le prerogative che furono loro riconosciuti: in primo luogo dovevano, insieme con alcuni sapienti da loro scelti, eleggere un nuovo consiglio cittadino, formato da membri delle società delle arti, decretandone numero dei componenti e durata in carica. A questo nuovo consiglio del popolo,

¹¹⁸ ASBo, Comune, Governo n. 299, Provvigioni "in capreto" 1376-1380, c. 1r-v. Il documento è parzialmente pubblicato in VANCINI, *La rivolta dei Bolognesi* cit., Appendice, doc. I, pp. 71-76.

da riunirsi su richiesta degli anziani, spettava il potere legislativo; gli anziani e tutti gli ufficiali del comune avrebbero dovuto eseguire ciò che veniva in esso stabilito.

Gli anziani dovevano inoltre: eleggere i loro successori e riformarne completamente l'ufficio, rivedendone prerogative, poteri, numero dei membri e durata dell'incarico, con l'obiettivo di mantenere la pace cittadina; eleggere tutti gli ufficiali della città e del contado e i loro notai, con la giurisdizione, i salari e la durata della carica ritenuta opportuna; e ancora dovevano eleggere i capitani delle porte della città e i castellani dei fortilizi del contado, riformando il loro ufficio; assumere gli stipendiari necessari al mantenimento della pace; effettuare le spese necessarie per il benessere del comune; eleggere il nuovo massaro o depositario dell'aver del comune, il quale avrebbe dovuto raccogliere gli introiti del comune ed effettuare i pagamenti necessari, dopo avere ricevuto le relative bollette redatte dai notai degli anziani. Gli anziani e consoli potevano inoltre richiedere in prestito le somme di denaro necessarie agli affari del comune, locare i dazi e le gabelle e trattare con i debitori, nonché prendere qualunque provvedimento necessario alla protezione e alla pace del comune e del popolo bolognese; nominare ambasciatori, firmare paci, leghe e patti; potevano procedere alla redazione di nuovi statuti e ordinamenti - e si fa di nuovo riferimento, per la terza volta, alla volontà dei Bolognesi di proteggersi, non di arrogarsi i diritti di altri -, con special riguardo allo Studio.

In sostanza, in questa provvigione venne riconosciuto agli anziani e consoli un potere quasi assoluto - e non poteva essere diversamente, in quanto si trattava dell'unico organo collegiale operante anche durante le signorie precedenti, simbolo delle istanze cittadine -, poiché l'*arbitrium ad conservationem boni et pacifici status comunis et populi civitatis Bononie* si presentava come uno strumento estremamente duttile, che si poteva prestare a giustificare qualunque provvedimento¹¹⁹.

Il mese successivo gli anziani nominarono la commissione statutaria (cfr. oltre), incarico riconfermato nel marzo 1377 dagli anziani allora in carica, nonché dai gonfalonieri e dai massari delle arti che assunsero il potere in quel mese¹²⁰. Un nuovo rivolgimento politico si verificò infatti a Bologna tra l'aprile 1376 e il marzo dell'anno successivo: in seguito alla cacciata del vicario pontificio, la città dovette necessariamente appoggiarsi sempre più ai Fiorentini; furono persino mandati ambasciatori a Bernabò Visconti, acerrimo nemico fino a poco tempo prima, per stringere un'alleanza contro il papato¹²¹. Ma la tutela fiorentina, concretizzatasi soprattutto, come vedremo, con l'elezione a capitano del popolo di diversi ufficiali toscani, si dimostrò troppo pesante, fino a diventare invisa a molti Bolognesi; per di più nell'estate del 1376 i mercenari bretoni, assoldati dal papa per riconquistare alla Chiesa l'Italia centrale, taglieggiarono l'intero contado bolognese, arrivando nel mese di settembre fin sotto le mura cittadine, a devastare i sobborghi di Strada Maggiore e di San Donato. Cominciò allora a serpeggiare - alimentata dalla fazione maltraversa, che non poteva tollerare lo strapotere della fazione scacchese, spalleggiata da Firenze - l'idea che fosse meglio giungere alla pace con il papato: una prima congiura fu sventata il 13 settembre 1376¹²².

¹¹⁹ M. MECCARELLI, *Statuti*, "potestas statuendi" e "arbitrium": la tipicità cittadina nel sistema giuridico medievale, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV* (Atti del Convegno di studio, 8-9-maggio 1998), a cura di E. Menestò, Spoleto 1999, pp. 87-124, a p. 97, definisce l'*arbitrium super bono et pacifico statu civitatis* come la tipologia più generale di *arbitrium officialis*, destinata al controllo della pace interna nella città, "funzione di primaria importanza per i tormentati comuni trecenteschi". L'autore ricorda a tale proposito BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In secundam Digesti novi partem commentaria*, Venetiis, 1580, 1. *Ambitiosa*, tit. *De decretis ab ordine faciendis*, n. 19, che definiva "multum latum" tale arbitrio, tanto da poter essere esercitato "quasi super omnibus". Cfr. inoltre M. MECCARELLI, *Arbitrium, un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998.

¹²⁰ Cfr. il proemio degli statuti del 1376 alle pp. 297-298 di questa edizione.

¹²¹ Furono inviati come ambasciatori a Milano Egano Lambertini e Francesco Ramponi, accolti da Bernabò e Galeazzo Visconti con grandi onori, e certo con la segreta speranza di riuscire finalmente a riprendere Bologna, già entrata nel decennio precedente tra i possedimenti viscontei. Cfr. VANCINI, *La rivolta* cit., p. 25.

¹²² *Corpus chronicorum bononiensium* cit., tomo XVIII, III-2, cronaca *Rampona* e DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum* cit., anno 1376, registrano i nomi dei capi della parte maltraversa implicati nella congiura: il dottore in legge Francesco Guastavillani, Bornio di Catalano da Sala, Matteo e Lippo Beccadelli, Pietro e Stefano Formaglini, Iacopo da Ignano, Munso Sabbadini e Antonio Galluzzi.

I maggiori esponenti della fazione maltraversa furono giustiziati, esiliati o comunque imprigionati; si manifestò allora la possibilità per la parte scacchese di realizzare i propri intenti. Taddeo Azzoguidi, dopo aver sostenuto la necessità di mostrarsi clementi verso i Maltraversi per accattivarsi la fiducia del popolo, stanco di scontri e sommosse, cercò di influenzare gli anziani e di indurli a richiamare in patria i Pepoli. Un nuovo scontro di piazza vanificò il suo tentativo: stavolta furono tutti i tradizionali nemici dei Pepoli - Bentivoglio, Gozzadini, Bianchi, Torelli -, a scendere in piazza e a imprigionare i capi scacchesi, mandandoli poi in esilio. Lo stesso Taddeo fu esiliato a Firenze.

A Bologna, mentre i Pepoli, asserragliatisi a Pianoro, minacciavano la città, assunse il potere lo sparuto gruppo di Scacchesi anti-pepoleschi che era rimasto in città, spalleggiato dai Fiorentini: lo stesso nome che fu loro attribuito, Raspanti, è termine chiaramente dispregiativo¹²³. Le aspirazioni alla pace del popolo bolognese scoppiarono finalmente nel marzo 1377: il consiglio degli anziani eletto per il bimestre marzo-aprile risultò decisamente contrario ai Raspanti e alla loro politica filoflorentina; il popolo diede allora il via a nuovi tumulti, che sfociarono in assalti e saccheggi alle case dei capi della fazione e dei rappresentanti di Firenze, e nella presa di potere delle *artes*¹²⁴.

Si apriva così compiutamente la “signoria del popolo e delle arti”, che caratterizzò l’ultimo quarto del Trecento bolognese.

4. La “signoria del popolo e delle arti” (1376-1401).

Con questa formula, desunta dai documenti coevi, la storiografia bolognese ha designato un’esperienza politica caratterizzata dal recupero delle strutture di governo e da un’autonomia politica simili a quelle dei primi decenni del Trecento, realizzato però più a livello formale che effettivo¹²⁵. Il potere reale, infatti, non era più appannaggio delle corporazioni, ma si trovava nelle mani di un limitato numero di famiglie aristocratiche che, seppur divise in fazioni spesso in lotta tra loro, costituivano la vera classe dirigente della città¹²⁶.

Gli statuti del 1376, come ha rilevato Giorgio Tamba nel suo contributo relativo alle tracce documentarie del governo della città in età medievale, costituiscono uno dei simboli dell’esaltazione dell’autonomia cittadina¹²⁷. Si tratta senza alcun dubbio del *corpus* statutario in cui

¹²³ VANCINI, *La rivolta* cit., pp. 48-49 sottolinea il carattere dispregiativo del termine, che indicava coloro che godevano i resti del governo della rivolta del 1376, i cui autori erano ormai andati tutti dispersi. Egli riporta gli atti del processo a Pietro Torelli del fu Ghinaccio del 1 giugno 1377: “*Dum ser Iacobus Rusticani de Gesso de Bononia capelle S. Kristoferi dixisset quod Melchior de Saliceto erat creatus syndicus ad sindicandum officiales gabelle grosse et Azo Andree de Torellis tunc respondixet: Ipse est ille qui ex parte istorum Raspantium portavit quondam cedulam capitaneo civitatis Bononie de triginta bonis hominibus dicte terre pro faciendo ipsos decapitari, dictus Petrus Torellus audiens dici male de Raspantibus scienter, dolose et appensate, irato animo et malo modo, non volens substinere aliquid quod esset contra statum dictorum Raspantium, sciens et cognoscens ipsos Raspantes esse exosos et contrarios presenti et pacifico popolari stato civitatis Bononie dixit et pertulit contra dictum Azonem infrascripta verba, videlicet: Tu menti per la gola sozzo traditore che tu se’ che loro non furono mai raspanti e mai non rasparono alcuna cosa in questa terra, ma al corpo di Dio che questi raspanti ti rasperanno ancora il cuor dal corpo che loro hanno più da spendere in un dì che tu non ai di valsente, et io mi tengo per meno che io non ti passo oltre di questo coltello. Que quidem verba fuerunt provata in favorem et defensionem predictorum Raspantium que poterant verosimiliter redundare in diminutionem presentis popularis status civitatis Bononie*”.

¹²⁴ DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum* cit., anno 1377, descrive la sollevazione del popolo, avvenuta al grido di “*Vivat populus et artes et moriantur Raspantes!*”. Furono assalite e saccheggiate le case di Riccardo e Roberto da Saliceto, dei Bianchi e dei rappresentanti fiorentini a Bologna; essi stessi furono imprigionati insieme con Pino Gozzadini, Salvuccio e Leonardo Bentivoglio, Giovacchino Malvezzi, Toniolo Torelli.

¹²⁵ Cfr. G. TAMBA, *I documenti del governo bolognese (1116-1512)*, in “Quaderni culturali bolognesi”, II, n. 6. (1978), pp. 6-66, alle pp. 18-20. Sulle vicende del tardo Trecento bolognese, cfr. F. DE BOSDARI, *Giovanni da Legnano canonista e uomo politico del 1300*, in AMR, s. III, 19 (1901), pp. 1-137; ID., *Il comune di Bologna alla fine del secolo XIV*, in AMR, s. IV, (1914), pp. 123-88.

¹²⁶ G. FASOLI, *Le compagnie delle arti in Bologna fino al principio del sec. XV*, in “L’Archiginnasio”, XXX (1935), pp. 237-80 e XXXI (1936), pp. 56-79, in XXXI, p. 61.

¹²⁷ G. TAMBA, *Il governo della città in età medievale. Piccole tracce per forti passioni*, in *L’Archivio di Stato di Bologna*, Firenze 1995 (I Tesori degli Archivi, 4), pp. 57-61, ripercorrendo la storia di sette documenti particolarmente significativi per la storia della città tra XII e XVI secolo, tratta degli statuti del 1376 quale simbolo del “ripristinamento delle forme di governo dell’antica autonomia comunale, in un ritorno al passato che il tempo coloriva delle suggestioni del mito”.

l'impegno per l'ornamentazione raggiunse il livello più alto: la sontuosa ricchezza delle miniature in questa raccolta di norme fu certo funzionale alla celebrazione della ritrovata *libertas* bolognese. Non solo: i due proemi delle rubriche relative alle modalità di nomina del podestà e del capitano del popolo riprendono quasi alla lettera il proemio della I rubrica degli statuti bolognesi del 1335, a sua volta mutuato in maniera *quasi* identica dal prologo della rubrica 114 degli ordinamenti del 1285; il quale, a sua volta ancora, riprende il testo della I rubrica degli statuti notarili bolognesi del 1288, e cioè alla grande tradizione retorica e politica del Duecento bolognese, incarnata nella celebre figura del maestro di *ars notarie* Rolandino Passeggeri¹²⁸. Ancora una volta il bel manto degli apparati retorici nascondeva istituzioni ormai svuotate di potere rispetto a quasi un secolo prima.

Gli statuti furono redatti da illustri docenti dello Studio, quali Francesco Ramponi, Antonio Presbiteri, Santo Dainisi, Andrea dei Bovi e Nicola da Zappolino, tra l'aprile del 1376 e, presumibilmente, il novembre del 1378. Alla revisione di quell'anno, effettuata su mandato degli anziani consoli - tra i quali spicca il nome di Lorenzo del Pino, *decretorum doctor* - concorsero il già citato Andrea dei Bovi e un altro docente di diritto civile, Giacomo Presbiteri. Il rubricario, che precede il testo vero e proprio, fu redatto nel 1379. Essi furono dunque compilati in un periodo estremamente convulso per Bologna, denso di sommosse, saccheggi, congiure e lotte tra fazioni; interessanti dibattiti sono riportati dalle riformagioni dei consigli cittadini, che registrano la parte, per così dire istituzionale, di queste tensioni¹²⁹.

Gli statuti del 1376 testimoniano dunque di un tentativo di recupero delle "antiche" strutture del governo comunale popolare. Fondamentale importanza rivestono perciò i primi tre libri, che trattano dell'ordinamento del comune: il I libro è interamente dedicato alle magistrature principali (gli anziani, i confalonieri del comune, i massari delle arti e i capitani della montagna); il II si riferisce al podestà e al capitano del popolo, con le loro rispettive *familie*; il III disciplina il consiglio dei quattromila e tutte le altre magistrature comunali, e riserva molte carte all'elenco delle guarnigioni poste a presidio dei castelli del contado, a testimoniare un rinnovato interesse di Bologna per la gestione del territorio soggetto alla città. Particolare rilievo assumono inoltre le rubriche relative alla politica annonaria, che trova in questa redazione statutaria una sistemazione pressoché definitiva.

L'analisi anche della materia istituzionale mostra tuttavia che il ritorno alle "antiche" libertà comunali appare perseguito piuttosto a livello formale che non effettivo: alle società d'arti spetta solo il compito di eleggere i ventisei massari che affiancavano gli anziani, espressione della

¹²⁸ Cfr. M. GIANANTE, *Retorica e politica nel Duecento. I notai bolognesi e l'ideologia comunale*, Roma 1998, (Nuovi studi storici, 48), Roma 1999, pp. 101-143. Per i testi dei due proemi del 1376, cfr. pp. 539 e 642 di questa edizione.

¹²⁹ Riporto, a titolo di esempio, alcuni passi relativi a una discussione avvenuta nel consiglio dei cinquecento il 30 ottobre 1376, e quindi contemporanea alla redazione degli statuti che qui si prendono in esame. ASBo, Comune, Governo, *Provvigioni* n. 299 (1376-1380), cc. 31r-31v. Il notaio Tommaso di Pietro Galixi "*aregando dixit quod sibi videtur quod in Bononia sint quatuor partes et genera hominum, silicet magnates, homines divites populares et doctores, homines medie conditionis et homines de parva conditione. Qui omnes gubernant civitatem prout eis videtur, et quod eorum gubernatio posset assimilare cuidam documento descripto in libro Exopi de leone, capra, iuvenca et cetera, quod quidem documentum expoxuit ipse Thomas verbo* [riassume la celebre favola di Esopo in cui un leone, una capra, una pecora e una giovenca vanno a caccia insieme. Il leone cattura un cervo, ne fa quattro parti uguali come stabilito, poi però se le mangia tutte e quattro, adducendo varie motivazioni] *Ideo consuluit quod nullus pauper vel homo parve conditionis debeat se associare cum homine magnate, quia de raro esset quod homo magnatus teneret fidem socio. Item consulendo dixit quod bonum esset regere et gubernare civitatem, Bononie secundum quod faciunt alie civitate Ytalie que habent statum popularem et maxime ut faciunt Veneti vel Florentini, quia Veneti reguntur et gubernantur per magnates de popullo civitatis et homines de gentilli seu nobilli progenie et Florentini reguntur per homines populares parve conditionis et sic sibi videtur quod nos de Bononia facere deberemus.*

Nella stessa seduta Taddeo Azzoguidi propose che gli statuti cittadini, prima di essere approvati, dovessero essere esaminati da una commissione formata da quattro nobili, quattro dottori, quattro mercanti e quattro *alii boni viri populares*. Roberto da Saliceto consigliò che, a proposito degli statuti, i massari delle arti potessero avere arbitrio solo per quanto riguardava le arti stesse e non i malefici; Salvuccio Bentivogli appoggiò il parere di Taddeo Azzoguidi. Dunque i Raspanti, proponendo una tale commissione, di fatto mettevano il popolo nell'impossibilità di prevalere (quattro *populares* contro dodici esponenti di classi sociali superiori); l'idea non ebbe comunque seguito, come si può evincere dal proemio degli statuti del 1376, che ricorda solo la commissione eletta dagli anziani del marzo 1377.

supremazia politica di un limitato numero di famiglie aristocratiche. La puntuale ripresa degli uffici dell'antico periodo comunale costituì dunque una puntigliosa operazione di facciata, che tuttavia segnò un periodo di notevole ripresa, soprattutto dal punto di vista economico: ne sono testimoni - com'è noto -, la costruzione del Palazzo dei Notai e della Loggia della Mercanzia, iniziati rispettivamente nel 1381 e nel 1384, ma soprattutto il grandioso progetto di erezione della basilica di San Petronio - chiesa del comune - la cui prima pietra fu posta nel 1390¹³⁰.

L'autonomia politica del comune si era dunque ridotta a poco più di un'aspirazione. Il 9 maggio 1377 - appena due mesi dopo l'instaurazione della "signoria del popolo e delle arti" -, furono inviati presso papa Gregorio XI alcuni ambasciatori, con l'incarico di fare atto di sottomissione alla Chiesa e trattare la pace. Si trattava di: Giovanni da Legnano, canonista di fama europea e docente dello Studio; Ugolino Galluzzi *miles*, Sante Dainesi dottore in legge - già statuario nel 1376 -, Francesco Foscherari banchiere, e dei notai Giacomo Bianchetti e Manentino Bianchi, tra i notai che materialmente scrissero il *corpus* del 1376. In seguito alla loro azione diplomatica, il 4 luglio 1377, ad Anagni, il comune bolognese stipulò un patto con la S. Sede, in cui la città riconosceva la propria dipendenza dal papa e accettava come vicario Giovanni da Legnano, principale artefice del patto con il papato¹³¹. Egli rivestì tale carica fino all'aprile del 1382, esercitando il proprio ufficio in modo molto discreto, limitandosi, in pratica, a ricevere il giuramento di fedeltà alla Chiesa da parte degli anziani, dei gonfalonieri, del podestà, del capitano del popolo, dei giudici agli appelli e degli ufficiali preposti al sindacato dei vari ufficiali. In sostanza una carica simbolica, esercitata da un dottore bolognese di chiara fama e notevole prestigio, che lasciò al governo popolare la più ampia libertà¹³². Allorquando, nell'aprile 1382, egli rimise la carica nelle mani di papa Urbano VI, egli conferì il vicariato della città agli anziani, ai quali venne riconfermato da Bonifacio IX.

In un clima di pace ormai consolidata tra il comune bolognese e la Chiesa vennero redatti gli statuti del 1389, che costituiscono la quinta e ultima redazione statutaria trecentesca. Il *corpus* - alla cui redazione concorsero il *legum doctor* Nicola da Castello e il *doctor utriusque iuris* Carlo Zambeccari - si colloca nel solco di quello del 1376 e ne ricalca fedelmente la suddivisione in sette libri, discostandosene ben poco quanto a contenuti; per questo si è deciso di editarlo in sinossi con quello del 1376. Restò in vigore fino al 1454, come testimoniano, tra l'altro, i numerosi provvedimenti e le riformazioni aggiunte di seguito alla fine del manoscritto, datate dal 1389 al 1453. Particolare interesse rivestono le numerose norme relative al riassetto urbanistico della città, concretizzatosi soprattutto nel restauro e nel completamento di edifici già esistenti e nella costruzione di nuove opere, fra le quali spicca la fondazione della basilica di San Petronio (1390), prevista dalla rubrica III, 54.

Numerose innovazioni caratterizzarono la struttura degli magistrature cittadine nei sessantacinque anni di vigenza degli statuti: le più significative furono la concessione del vicariato pontificio sulla città al collegio degli anziani nel 1392, e la creazione del collegio dei sedici riformatori dello stato popolare o di libertà nel 1393. Tale collegio nacque come magistratura temporanea e straordinaria; pur mantenendo inalterata la struttura di governo prevista dagli statuti, grazie agli ampi poteri ad essi via via attribuiti, i riformatori di libertà divennero, sul finire del XIV secolo, i depositari della reale capacità di governo. Nonostante che, sul piano formale, la struttura delle magistrature comunali sia rimasta pressoché invariata anche nel secolo successivo, in sostanza l'aristocrazia cittadina concentrò nelle proprie mani il potere effettivo, grazie al controllo delle principali cariche previste dagli ordinamenti comunali.

¹³⁰ M. FANTI, *La Fabbrica di San Petronio in Bologna dal XIV al XX secolo. Storia di un'istituzione*, Roma 1980; A.L. TROMBETTI BUDRIESI, *I primi anni del cantiere di San Petronio (1390-1397)*, in *Una basilica per una città. Sei secoli in San Petronio*, Atti del Convegno di Studi per il Sesto Centenario di fondazione della Basilica di San Petronio (1390-1990), a cura di M. Fanti e D. Lenzi, Bologna 1994, pp. 51-75; R. DONDARINI, *Ascesa e declino del secondo comune popolare (1376-1401)*, in *Atlante storico di Bologna*: vol. III, R. DONDARINI - C. DE ANGELIS, *Da una crisi all'altra (secc. XIV-XVII)*, Bologna 1997, pp. 33-40.

¹³¹ Cfr. VANCINI, *La rivolta cit.*, p. 58-70

¹³² DE BOSDARI, *Giovanni da Legnano cit.*, p. 76; M.C. DE MATTEIS, *Profilo di Giovanni da Legnano*, in *L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, a cura di O. Capitani, Bologna 1987, pp. 157-71.

Furono proprio le magistrature “comunali” ad offrire la base per il rilancio della signoria cittadina: prima attraverso il controllo del gonfalonierato, dichiarato perpetuo con Giovanni I Bentivoglio (1401), in un secondo tempo attraverso la preminenza ereditaria nel collegio dei sedici riformatori di alcuni esponenti della famiglia Bentivoglio - dopo Giovanni I, Annibale, Sante e Giovanni II, - essi affermarono la loro supremazia in città nel corso di buona parte del XV secolo. Il secolo XIV, caratterizzato dall’alternanza di vicari pontifici, signorie cittadine e straniere, lotte tra fazioni ed effimeri ma significativi sussulti di orgoglio comunale, si chiude con l’instaurazione della più duratura signoria cittadina, anch’essa destinata ad un difficile e contrastato processo di affermazione¹³³.

¹³³ F. DE BOSDARI, *Giovanni I signore di Bologna (1401-1402)*, in AMR, V (1915), pp. 199-307; C.M. ADY, *The Bentivoglio of Bologna. A study in despotism*, Oxford 1937 (trad. it. *I Bentivoglio*, a cura di L. Chiappini, Milano 1967); F. DE BOSDARI, *I primordi della signoria di Giovanni II Bentivoglio a Bologna (1463-1477)*, in AMR, n.s. III (1953), pp. 131-136; A. SORBELLI, *I Bentivoglio signori di Bologna*, opera postuma a cura di M. Bacci, Bologna 1969; F. BOCCHI, *I Bentivoglio da cittadini a signori*, in AMR, n. s., 22 (1971), pp. 1-22; EAD., *Il patrimonio bentivolesco alla metà del ‘400*, Bologna 1971; EAD., *Il potere economico dei Bentivoglio alla fine della loro signoria*, in “Il Carrobbio”, II (1976), pp. 77-89; L. BERTI, *Giovanni II Bentivoglio. Il potere politico a Bologna nel secolo decimoquinto*, Bologna 1976; *Bentivolorum magnificentia. Principe e cultura a Bologna nel Rinascimento*, a cura di B. Basile, Bologna 1984; A. DE BENEDICTIS, ‘*Sendo la parte dei Bentivogli...*’ in *Famiglia del principe e famiglia aristocratica*, a cura di C. Mozzarelli, Roma 1988, pp. 437-469; R. DONDARINI, *Il tramonto del comune e la signoria bentivolesca (secoli XIV-XV)*, in *Atlante storico cit.*, vol. III, pp. 11-56